



COMUNE DI ANGUILLARA SABAZIA
Città metropolitana di Roma

**REGOLAMENTO COMUNALE
PER LA DISCIPLINA DEI SERVIZI DI POLIZIA
MORTUARIA**

Approvato con Delibera di C.C. n. 38 del 06/07/2017

SOMMARIO

TITOLO I

Capo I - Disposizioni Generali

- Art. 1 Oggetto
- Art. 2 Competenze
- Art. 3 Responsabilità
- Art. 4 Servizi Gratuiti e a Pagamento
- Art. 5 Diritti di Seppellimento
- Art. 6 Atti a Disposizione del Pubblico

Capo II – Feretri

- Art. 7 Disposizione della Salma nel Feretro
- Art. 8 Verifica e Chiusura dei Feretri
- Art. 9 Feretri per Inumazione, Tumulazione, Cremazione e Trasporti
- Art. 10 Fornitura Gratuita di Feretri e trasporto funebre
- Art. 11 Piastrina di Riconoscimento

Capo III - Trasporti Funebri

- Art. 12 Modalità del Trasporto e Percorso
- Art. 13 Trasporti Funebri
- Art. 14 Norme Generali per i Trasporti
- Art. 15 Riti Religiosi
- Art. 16 Trasferimento di Salme senza Funerale
- Art. 17 Morti per Malattie Infettive - Diffusive o Portatori di Radioattività
- Art. 18 Trasporti per e da altri Comuni per Seppellimento o Cremazione
- Art. 19 Trasporti all'Estero o dall'Estero
- Art. 20 Trasporto di Ceneri e Resti
- Art. 21 Rimesse e auto funebri

TITOLO II

CIMITERI

Capo I - Cimiteri

- Art. 22 Elenco Cimiteri
- Art. 23 Disposizioni Generali - Vigilanza

Capo II - Disposizioni Generali e Piano Regolatore Cimiteriale

- Art. 24 Disposizioni Generali
- Art. 25 Piano Regolatore Cimiteriale

Capo III - Inumazione e Tumulazione

- Art. 26 Inumazione
- Art. 27 Cippo
- Art. 28 Tumulazione
- Art. 29 Deposito Provvisorio

Capo IV - Esumazioni ed Estumulazioni

- Art. 30 Esumazioni Ordinarie
- Art. 31 Avvisi di Scadenza per Esumazioni Ordinarie
- Art. 32 Esumazione Straordinaria
- Art. 33 Estumulazioni
- Art. 34 Esumazioni ed Estumulazioni Gratuite e a Pagamento
- Art. 35 Raccolta delle Ossa
- Art. 36 Oggetti da Recuperare
- Art. 37 Disponibilità dei Materiali

Capo V - Cremazione, dispersione ed affidamento delle ceneri

- Art. 38 Crematorio
- Art. 39 Autorizzazione alla cremazione di cadaveri
- Art. 40 Autorizzazione alla cremazione di resti mortali
- Art. 41 Caratteristiche delle urne cinerarie
- Art. 42 Diverse destinazioni delle ceneri
- Art. 43 Inumazione dell'urna cineraria
- Art. 44 Soggetto affidatario dell'urna cineraria
- Art. 45 Procedura per l'affidamento

DISPERSIONE DELLE CENERI

- Art. 46 Dispersione delle ceneri
- Art. 47 Luoghi di dispersione delle ceneri
- Art. 48 Procedura per la dispersione
- Art. 49 Riti
- Art. 50 Registri per l'affidamento e la dispersione
- Art. 51 Deposito provvisorio
- Art. 52 Sanzioni
- Art. 53 Informazione ai cittadini

Capo VI - Polizia dei Cimiteri

- Art. 54 Orario
- Art. 55 Disciplina dell'Ingresso
- Art. 56 Divieti Speciali
- Art. 57 Riti Funebri
- Art. 58 Epigrafi, Monumenti, Ornamenti, sulle Tombe nei Campi Comuni
- Art. 59 Fiori e Piante Ornamentali
- Art. 60 Materiali Ornamentali

TITOLO III CONCESSIONI

Capo I - Tipologie e Manutenzione delle Sepolture

- Art. 61 Sepolture Private
- Art. 62 Durata delle Concessioni
- Art. 63 Modalità della Concessione
- Art. 64 Uso delle Sepolture Private
- Art. 65 Manutenzione, Canone Annuo, Affrancazione
- Art. 66 Costruzione dell'Opera – termini

Capo II - Divisione, Subentri, Rinunce

- Art. 67 Divisione, Subentri
- Art. 68 Rinuncia a Concessione a Tempo Determinato di Durata Inferiore a 99 Anni
- Art. 69 Rinuncia a Concessione di Aree Libere
- Art. 70 Rinuncia a Concessione di Aree con Parziale o Totale Costruzione
- Art. 71 Rinuncia a Concessione di Manufatti della Durata di anni 99 o Perpetua

Capo II - Revoca, Decadenza, Estinzione, Sospensione

- Art. 72 Revoca
- Art. 73 Decadenza
- Art. 74 Provvedimenti Conseguenti alla Decadenza
- Art. 75 Estinzione
- Art. 76 Sospensione concessione

TITOLO IV LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI IMPRESE DI POMPE FUNEBRI

Capo I - Imprese e Lavori Privati

- Art. 77 Accesso al Cimitero
- Art. 78 Autorizzazioni e permessi di Costruzione di Sepolture Private e Collocazione di Ricordi Funebri
- Art. 79 Responsabilità - Deposito Cauzionale
- Art. 80 Recinzione Aree - Materiali di Scavo
- Art. 81 Introduzione e Deposito dei Materiali
- Art. 82 Orario di Lavoro
- Art. 83 Sospensione dei Lavori in Occasione della Commemorazione dei Defunti
- Art. 84 Vigilanza
- Art. 85 Obblighi e Divieti per il Personale dei Cimiteri

Capo II - Imprese Pompe Funebri

- Art. 86 Funzioni – Licenza
- Art. 87 Divieti

TITOLO V DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

Capo I - Disposizioni varie

- Art. 88 Mappa
- Art. 89 Annotazioni in Mappa
- Art. 90 Registro Giornaliero delle Operazioni Cimiteriali
- Art. 91 Schedario dei Defunti
- Art. 92 Scadenziario delle Concessioni

Capo II - Norme Transitorie Disposizioni Finali

- Art. 93 Efficacia delle Disposizioni del Regolamento
- Art. 94 Cautele
- Art. 95 Dirigente Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria
- Art. 96 Concessioni Pregresse
- Art. 97 Sepolture Private a Tumulazioni Pregresse - Mutamento del Rapporto concessorio

Allegati al Regolamento Comunale per la disciplina dei servizi di Polizia Mortuaria:

- **Tabella gradi parentela**

TITOLO I

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Oggetto.

1. Il presente regolamento, in osservanza delle disposizioni di cui al Titolo VI del Testo Unico delle Leggi Sanitarie 27/07/1934, al D.P.R. 10/09/1990 n. 285, ha per oggetto il complesso delle norme dirette alla generalità dei cittadini ed alla pubblica amministrazione, intese a prevenire i pericoli che alla pubblica salute potrebbero derivare dalla morte delle persone e a disciplinare i servizi, in ambito comunale, relativi alla polizia mortuaria, intendendosi per tali quelli sulla costruzione, gestione e custodia dei cimiteri e locali annessi, sulla concessione di aree e manufatti destinati alla sepoltura privata nonché sulla loro vigilanza, sulla costruzione di sepolcri privati, in genere su tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita e la custodia delle salme.

Art. 2 Competenze

1. Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco, quale Ufficiale di Governo e Autorità Sanitaria Locale.
2. I servizi inerenti la polizia mortuaria vengono effettuati attraverso una delle forme di gestione individuate dagli articoli 113 e 114 del T.U. 267/2000, compatibilmente con la natura delle funzioni da svolgere, nonché a mezzo del servizio individuato dalla competente ASL.

Art. 3 Responsabilità

1. Il Comune cura che all'interno dei cimiteri siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose e non assume responsabilità per atti commessi nei cimiteri da persone estranee al suo servizio o per mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questo utilizzati in modo difforme dal consentito.
2. Chiunque causi danni a persone o cose, sia personalmente che per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal Titolo IX del Libro IV del Codice Civile, salvo che l'illecito non rilevi penalmente.

Art. 4 Servizi gratuiti e a pagamento.

1. Sono gratuiti i servizi di interesse pubblico, indispensabili esplicitamente classificati gratuiti dalla legge e specificati dal regolamento.
2. Tra i servizi gratuiti sono ricompresi:
 - a) recupero e trasporto delle salme accidentate;
 - b) inumazione in campo comune e cremazione di indigenti, di salme decedute ad Anguillara Sabazia sole e prive di familiari tenuti a provvedervi ai sensi dell'art.433 del codice civile;
 - c) la deposizione delle ossa in ossario comune;
 - d) la deposizione delle ceneri in cinerario comune;
 - e) fornitura del feretro e trasporto o cremazione per salme di persone i cui familiari non siano in grado di sostenere la spesa, sempre che non siano persone o enti o istituzioni che se ne facciano carico, secondo le modalità di cui all'art.10.
3. Tutti gli altri servizi sono sottoposti al pagamento delle tariffe stabilite dalla Giunta Comunale;

Art. 5 Diritti di seppellimento

1 - Nei cimiteri comunali, salvo richiesta di altra destinazione, sono ricevuti e seppelliti le salme, i resti mortali, le ceneri:

- a) delle persone morte nel territorio del comune, qualunque ne fosse in vita la residenza,
- b) delle persone morte fuori dal comune, aventi in esso, in vita, la residenza,
- c) delle persone non residenti in vita nel comune e morte fuori di esso, ma aventi diritto al seppellimento in tombe di famiglia o di collettività, esistente nei cimiteri del comune,
- d) i nati morti ed i prodotti del concepimento di cui all'art. 7 del D.P.R. 10-09-1990 n. 285,
- e) delle persone nate nel comune di Anguillara Sabazia,
- f) delle persone che sono state residenti per almeno 15 anni nel corso della loro vita nel comune, ovunque abbiano la residenza al momento del decesso,
- g) delle persone aventi coniuge, conviventi di fatto (dimostrabile anagraficamente) o parenti entro il 1° grado residenti nel comune, già concessionari di sepoltura,
- h) delle persone aventi coniuge, convivente di fatto (dimostrabile anagraficamente) o parenti entro il 1° grado già sepolte nel cimitero del Comune, soltanto nella stessa sepoltura.

Non potrà eseguirsi alcun seppellimento se, oltre alle autorizzazioni prescritte della legge e dal Regolamento di Polizia Municipale, non sia stata rilasciata l'autorizzazione scritta firmata dai rappresentanti competenti preposti a vigilare sul rispetto del regolamento stesso.

Art. 6 Atti a disposizione del pubblico.

1. Presso gli uffici comunali del servizio cimiteriale è tenuto, a seconda dei casi su supporto cartaceo e/o informatico, a disposizione di chiunque possa averne interesse, il registro di cui all'art. 52 del D.P.R. 285 del 10/09/1990 che viene compilato cronologicamente dagli addetti anche per fornire informazioni sulle sepolture cimiteriali.
2. Sono inoltre tenuti ben visibili al pubblico negli uffici comunali del servizio cimiteriale:
 - a) l'orario di apertura e chiusura del cimitero;
 - b) copia del presente regolamento;
 - c) l'elenco dei campi soggetti ad esumazione ordinaria nel corso dell'anno;
 - d) l'elenco delle concessioni cimiteriali in scadenza nel corso dell'anno e in quello successivo;
 - e) l'elenco delle tombe per le quali è in corso la procedura di decadenza o di revoca della concessione;
 - f) ogni altro atto e documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna per gli interessi o per il pubblico, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni;

CAPO II

FERETRI

Art. 7 Deposizione della salma nel feretro.

1. Nessuna salma può essere sepolta se non chiusa in feretro avente le caratteristiche di cui al successivo art. 9.
2. In ciascun feretro non si può racchiudere che una sola salma; madre e neonato, morti in concomitanza del parto o in conseguenza immediata del parto, possono essere chiusi in uno stesso feretro.
3. La salma deve essere collocata nel feretro rivestita con abiti, preferibilmente tessuti naturali, o decentemente avvolto in lenzuola.
4. Se la morte è dovuta a malattia infettiva - diffusiva compresa nell'elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto nella cassa con gli indumenti di cui è rivestito ed avvolto in lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante.

5. Se il cadavere risulta portatore di radioattività, il dirigente dei servizi di igiene pubblica della ASL detterà le necessarie disposizioni protettive allo scopo di evitare la contaminazione ambientale.

Art. 8 Verifica e chiusura dei feretri.

1. La chiusura del feretro è fatta sotto la vigilanza del personale incaricato o sotto la responsabilità dell'impresa di pompe funebri;
2. Il dirigente del servizio di igiene pubblica della ASL all'uopo incaricato, vigila e controlla l'applicazione delle norme di cui all'art. 9.
3. In particolare deve essere accertata la stretta rispondenza del feretro al tipo di sepoltura cui è destinato e al trasporto, nonché l'identificazione del cadavere.

Art. 9 Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti.

1. La struttura dei feretri e la qualità dei materiali sono in rapporto ai diversi tipi di sepoltura o pratica funebre oltre che alla distanza del trasporto funebre e cioè:
 - a) per inumazione:
 - il feretro deve essere di legno con caratteristiche di scarsa durabilità (preferibilmente di abete, pioppo, pino, larice, ecc.);
 - le tavole non devono avere, a fondo intaglio, uno spessore inferiore a cm. 2 e superiore a cm. 3;
 - la confezione deve essere conforme alle prescrizioni di cui all'art. 75 del D.P.R. 10/09/1990 n. 285;
 - i feretri di salme provenienti da altri Comuni o estumulate ai sensi del successivo art. 58, potranno essere inumati anche se non rispondono alle indicazioni sopra riportate;
 - b) per tumulazione:
 - la salma deve essere racchiusa in duplice cassa, l'una di legno preferibilmente esterna, l'altra in metallo, ermeticamente chiusa mediante saldatura, corrispondenti entrambe ai requisiti costruttivi e strutturali di cui all'art. 30 del D.P.R. 10/09/1990 n. 285;
 - c) per trasferimento da Comune a Comune con percorso superiore a 100 km., all'estero o dall'estero qualunque sia la destinazione di sepoltura o pratica funebre:
 - si applicano le disposizioni di cui alla lettera b) precedente, nonché agli articoli 27, 28 e 29 del D.P.R. 10/09/1990 n. 285 se il trasporto è per o dall'estero;
 - d) per trasporti da Comune a Comune, con percorso non superiore ai 100 km.;
 - è sufficiente il feretro di legno di spessore non inferiore a mm. 25 a norma dell'art. 30, punto 5, del D.P.R. 10/09/1990 n. 285;
 - e) cremazione:
 - la salma deve essere racchiusa unicamente in cassa di legno con le caratteristiche di cui alla lettera a), per trasporti interni al Comune di decesso;
 - la salma deve essere racchiusa unicamente in cassa di legno con le caratteristiche di cui alla lettera d), laddove il trasporto si esegua entro i 100 Km. dal Comune di decesso;
 - la salma deve essere racchiusa in duplice cassa con le caratteristiche di cui alla lettera b), in ogni altro caso.
2. I trasporti di salme di persone morte per malattia infettiva - diffusiva vengono effettuati in duplice cassa con le caratteristiche di cui alla lettera b) precedente.
3. Se una salma, già sepolta, viene esumata o estumulata per essere trasferita in altro Comune o in altra sepoltura del cimitero, si deve accertare lo stato di conservazione del feretro e la sua corrispondenza alla nuova sepoltura, prescrivendo se del caso, da parte del Dirigente dei Servizi di igiene pubblica della ASL, o suo delegato, il rinnovo del feretro o il rivestimento totale con lamiera metallica in zinco di spessore non inferiore a mm. 0,660.
4. Se la salma proviene da altro Comune, deve essere verificata la rispondenza del feretro alle caratteristiche di cui ai commi precedenti, ai fini del tipo di sepoltura cui è destinata, sempre

ché non sia accompagnata da apposita certificazione rilasciata dall'ASL competente per Comune di partenza;

5. Nella inumazione l'impiego nel feretro di materiale biodegradabile diverso dal legno deve essere di tipo e qualità autorizzati dal Ministero della Sanità ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. 10/09/1990 n. 285.

Art. 10 Fornitura gratuita di feretro e trasporto funebre

1. Il Comune fornisce gratuitamente la cassa di cui all'art. 9 lettera a) ed il trasporto funebre per le salme di persone appartenenti a famiglie bisognose e per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari.
2. Lo stato di indigenza o di bisogno economico viene accertato dal servizio Sociale del Comune con le modalità consentite dalle disposizioni normative vigenti.

Art. 11 Piastrina di riconoscimento.

1. Sul piano esterno superiore di ogni feretro è applicata apposita piastrina metallica, recante impressi in modo indelebile, il cognome e nome della salma contenuta e le date di nascita e di morte.
2. Per la salma di persona sconosciuta, la piastrina contiene la sola indicazione della data di morte e gli eventuali dati certi.

CAPO III

TRASPORTI FUNEBRI

Art. 12 Modalità del trasporto e percorso.

1. I criteri generali di fissazione degli orari, le modalità ed i percorsi dei trasporti funebri sono determinati con ordinanza dal Sindaco.
2. Il trasporto, fatte salve le eccezionali limitazioni di cui all'art. 27 T.U. Legge Pubblica Sicurezza, comprende: il prelievo della salma dal luogo del decesso, dal deposito di osservazione o dall'obitorio, il tragitto alla chiesa o al luogo dove si svolgono le esequie, la relativa sosta per lo stretto tempo necessario ad officiare il rito civile o religioso, il proseguimento fino al cimitero o ad altra destinazione richiesta seguendo il percorso più breve.
3. Nessuna altra sosta, salvo casi di forza maggiore, può farsi durante il percorso. Per eventuali cerimonie, diverse dalle rituali, occorre la preventiva autorizzazione del Sindaco.
4. Ove i cortei, per il numero dei partecipanti, fossero di notevole lunghezza, si dovrà lasciare il passo ai veicoli dei pompieri, ai servizi urgenti di assistenza pubblica e di pubblica sicurezza. In ogni altro caso è vietato fermare, disturbare ed interrompere in qualunque modo il passaggio di un corteo funebre.
5. Nei casi speciali di concorso assai numeroso di persone, il responsabile del trasporto funebre prenderà accordi con il Comando di Polizia Municipale per gli opportuni provvedimenti di circolazione atti a favorire lo svolgimento del corteo.
6. Il dirigente dei servizi di igiene pubblica della ASL vigila e controlla il servizio di trasporto delle salme, ne riferisce annualmente al Sindaco e gli propone i provvedimenti necessari ad assicurarne la regolarità.

Art. 13 – Trasporti funebri

1. Il trasporto di feretro dovrà essere eseguito interamente in forma privata avvalendosi delle ditte di Pompe Funebri;
2. L'ingresso delle salme al cimitero è consentito nell'orario di presenza del custode cimiteriale, al di fuori di tale orario l'ingresso è subordinato al pagamento della tariffa stabilita dalla Giunta Comunale.

Nelle giornate festive è consentito il solo ingresso con deposito del feretro nella camera mortuaria e previo pagamento di una ulteriore somma stabilita dalla Giunta Comunale.

Art. 14 Norme generali per i trasporti.

1. I trasporti funebri si effettuano in conformità a quanto previsto dagli artt. Da 19 a 32 del DPR 10/09/1990 N.285
2. Il feretro è preso in consegna dall'incaricato del trasporto e viene accompagnato dai documenti di autorizzazione al trasporto e al seppellimento e, se necessario dagli altri in relazione alla destinazione. L'incaricato del trasporto, giunto a destinazione, consegnerà il feretro e i documenti al personale incaricato presso il cimitero.
3. Chi riceve il feretro compilerà se richiesto verbale di presa in consegna, redatto in duplice copia, una delle quali verrà consegnata al vettore e l'altra al responsabile del servizio di polizia mortuaria. Se il trasporto avviene per ferrovia, su nave o per aereo, il decreto di cui all'art. 20 deve restare in consegna al vettore.
4. Il trasporto da Comune a Comune o da Stato a Stato, a richiesta, può essere effettuato, sia in partenza che in arrivo, con il medesimo carro funebre.
5. Il trasporto delle spoglie mortali a seguito di esumazione in altro Comune potrà essere effettuato da un qualsiasi familiare che sottoscriverà una dichiarazione di presa in consegna di dette spoglie con data, destinazione e tipo di mezzo di trasporto; l'ufficiale dello stato civile di partenza curerà l'accertamento e l'ammissione di dette spoglie nella nuova destinazione.

Art. 15 Riti religiosi

1. I sacerdoti della chiesa cattolica ed i ministri degli altri culti, di cui all'art. 8 della Costituzione, intervenuti all'accompagnamento funebre, si conformano alle disposizioni relative allo svolgimento dei funerali.
2. La salma può sostare in chiesa o luogo di culto per il tempo necessario alla cerimonia religiosa.

Art. 16 Trasferimento di salme senza funerale

1. Il trasporto di cadavere al locale di osservazione, per il periodo prescritto o comunque prima che sia trascorso tale periodo, e all'obitorio, deve essere eseguito in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita con apposito mezzo, avente le caratteristiche di cui agli artt. 19 e 20 del D.P.R. 285/90, e chiuso, anche temporaneamente, in modo che sia impedita la vista dall'esterno.
2. I trasferimenti, anteriori al funerale, sono eseguiti in forma privata, senza corteo.
3. I trasferimenti di salme per autopsie, per consegna agli Istituti di studio ecc. ed i trasporti al cimitero di nati morti, feti, resti anatomici, ecc., sono eseguiti con l'impiego del mezzo di cui al primo comma.

Art. 17 Morti per malattie infettive - diffuse o portatrici di radioattività.

1. Nel caso di morte per malattie infettive - diffuse o portatrici di radioattività il dirigente del servizio di igiene pubblica dell'ASL prescriverà le norme relative al trasporto del cadavere o alle onoranze, al divieto del corteo quando ciò sia indispensabile e i necessari provvedimenti per le disinfezioni.

Art. 18 Trasporto per e da altri Comuni per il seppellimento o cremazione.

1. Il trasporto di salme in cimitero di altro Comune è autorizzato dal Sindaco con decreto a seguito di domanda degli interessati.
2. La domanda deve essere corredata dall'autorizzazione al seppellimento rilasciata dall'Ufficiale di Stato Civile; nel caso di traslazione successiva alla prima sepoltura è sufficiente l'indicazione dei dati anagrafici del defunto.

3. Al decreto è successivamente allegata la certificazione del dirigente dei servizi di igiene pubblica della ASL o di personale tecnico da lui delegato, relativo alla verifica di cui all'art. 8.
4. Dell'autorizzazione al trasporto è dato avviso al Sindaco del Comune nel quale la salma viene trasferita per il seppellimento, nonché ai Sindaci dei Comuni intermedi, quando in essi siano tributate onoranze.
5. Le salme provenienti da altro Comune devono, di norma e qualora non vengano richieste speciali onoranze all'interno del territorio del Comune, essere trasportate direttamente al cimitero, ove è accertata la regolarità dei documenti e delle caratteristiche dei feretri in rapporto alla sepoltura cui sono destinati, ai sensi dell'art. 9, secondo quanto risulta dalla documentazione prodotta e dal sigillo di ceralacca sul cofano.
6. In caso di arrivo o partenza della salma con sosta in chiesa, limitata alla celebrazione del rito religioso, con prosecuzione diretta per il Cimitero o per altro Comune, il trasporto è eseguito interamente da terzi.
7. Per i morti di malattie infettive - diffuse l'autorizzazione al trasporto è data dal Sindaco osservate le norme di cui all'art. 25/1 e 25/2 del D.P.R. 285/90.
8. Il trasporto di cadavere da Comune a Comune per la cremazione e il trasporto delle risultanti ceneri al luogo del definitivo deposito sono autorizzati con unico decreto dal Sindaco del Comune ove è avvenuto il decesso.

Art. 19 Trasporti all'estero o dall'estero.

1. Il trasporto di salme per e da altro Stato ha una diversa regolamentazione a seconda che si tratti di Stati aderenti, come l'Italia, alla Convenzione Internazionale di Berlino 10/02/1937, approvata con R.D. 1/07/1937 n. 1379, o di Stati non aderenti a tale Convenzione; nel primo caso si applicano le prescrizioni cui all'art. 27 del D.P.R. 285/90; nel secondo caso quelle di cui agli artt. 28 e 29 dello stesso Regolamento. In entrambi i casi, per i morti di malattie infettive, si applicano le disposizioni di cui all'art. 25 del Regolamento precitato.

Art. 20 Trasporto di ceneri e resti.

1. Il trasporto fuori Comune di ossa umane, di resti mortali assimilabili e di ceneri deve essere autorizzato dal Sindaco.
2. Se il trasporto è da o per Stato estero, al Sindaco si sostituisce l'Autorità di cui agli artt. 27, 28 e 29 del D.P.R. 285/90.
3. Le misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di salme, non si applicano al trasporto di ceneri, di ossa umane e resti mortali assimilabili.
4. Le ossa umane e i resti mortali assimilabili devono essere raccolti in una cassetta di zinco di spessore non inferiore a mm. 0,660, chiusa con saldatura, anche a freddo, e recante nome e cognome del defunto e, se sconosciuto, l'indicazione del luogo e della data di rinvenimento.
5. Le ceneri devono essere raccolte in urne sigillate, con ceralacca piombo o altro analogo sistema

Art. 21 – rimesse e auto funebri

1. Le rimesse delle auto funebri devono essere ubicate in località individuate con provvedimento del Sindaco, attrezzate anche per i servizi di pulizia e di disinfezione e disporre delle idoneità di cui all'art. 21 del DPR 10/09/1990 n.285;
2. E' vietata la sosta su aree pubbliche o private, se non per il tempo necessario al funerale.

TITOLO II

CIMITERI

CAPO I

CIMITERI

Art. 22 Elenco dei cimiteri.

1. Ai sensi dell'art. 337 del T.U. delle Leggi Sanitarie R.D. 27/07/1934 n. 1265 il Comune provvede al servizio di seppellimento nel Cimitero Comunale.

Art. 23 Disposizioni generali - Vigilanza.

1. E' vietato il seppellimento dei cadaveri in luogo diverso dal cimitero, salvo le autorizzazioni di cui agli artt. 102 e 105 del D.P.R. 10/09/1990 n. 285.
2. L'ordine e la vigilanza dei cimiteri spettano al Sindaco.
3. Alla manutenzione dei cimiteri, così come per la custodia e gli altri servizi cimiteriali, il Comune provvede con le forme di gestione riconosciute idonee e legittime, ai sensi degli artt. 113 e 114 D.Lgs.267/2000

CAPO II

DISPOSIZIONI GENERALI E PIANO REGOLATORE CIMITERIALE

Art. 24 Disposizioni generali.

1. Il Cimitero ha campi comuni destinati alle inumazioni ordinarie decennali.
2. Le caratteristiche del suolo per tali campi, la loro ampiezza, la divisione in riquadri, l'ordine d'impiego delle fosse e le misure rispettive, per adulti e per minori di 10 anni di età, devono essere conformi a quanto dispone il D.P.R. 10/09/1990 n. 285.
3. Compatibilmente con le esigenze di detti campi, il cimitero ha pure aree ed opere riservate a sepolture private, individuali, familiari e per collettività, ai sensi e nei limiti dell'art. 90 e seguenti del D.P.R. 10/09/1990 n. 285.
4. Apposito piano regolatore cimiteriale determina, per le sepolture private, la ubicazione, la misura delle aree, i diversi tipi di opera, le relative caratteristiche tecniche e di struttura in rapporti a vari sistemi costruttivi (muratura, lastre di pietra, elementi prefabbricati, cemento armato, ecc.), in conformità a quanto disposto dagli artt. 76 e 91 del D.P.R. 10/09/1990 n. 285 e dal successivo art. 24.
5. Nelle more dell'adozione del piano regolatore cimiteriale, vi provvede il Sindaco con propria ordinanza.

Art. 25 Piano regolatore cimiteriale.

1. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento, il Consiglio Comunale adotta un piano regolatore cimiteriale che recepisce le necessità del servizio nell'arco di almeno vent'anni.
2. Nella elaborazione del piano si dovrà tener conto:
 - a) dell'andamento medio della mortalità nell'area di propria competenza territoriale sulla base dei dati statistici dell'ultimo decennio e di adeguate proiezioni, da formulare anche in base ai dati resi noti da organismi nazionali competenti;

- b) della valutazione della struttura ricettiva esistente, distinguendo le dotazioni attuali di posti salma per sepoltura a sistema di inumazione e di tumulazione, di nicchie cinerarie in rapporto anche alla durata delle concessioni;
 - c) della dinamica registrata nel tempo delle diverse tipologie di sepoltura e pratica funebre;
 - d) delle eventuali maggiori disponibilità di posti - salma che si potranno rendere possibili nei cimiteri esistenti a seguito di una più razionale utilizzazione delle aree e dei manufatti in correlazione ai periodi di concessione e ai sistemi tariffari adottati;
 - e) dei fabbisogni futuri di aree, manufatti e servizi in rapporto alla domanda esistente e potenziale di inumazioni, tumulazioni, cremazioni;
 - f) delle zone soggette a tutela monumentale nonché dei monumenti funerari di pregio per i quali prevede particolari norme per la conservazione ed il restauro.
3. Nel cimitero sono individuati spazi o zone costruite da destinare a:
- a) campi di inumazione comune;
 - b) campi per fosse ad inumazione per sepolture private;
 - c) campi per la costruzione di sepolture private a tumulazione individuale, per famiglie o collettività;
 - d) tumulazioni individuali (loculi);
 - e) manufatti a sistema di tumulazione a posti plurimi (tombe di famiglia di costruzione comunale);
 - f) cellette ossario;
 - g) nicchie cinerarie;
 - h) ossario comune;
 - i) cinerario comune.
4. La delimitazione degli spazi e delle sepolture previste in essi, deve risultare nella planimetria di cui all'art. 54 del D.P.R. 10/09/1990 n. 285.
5. Il cinerario comune dovrà avere le dimensioni in superficie e in profondità rapportate alla previsione del numero delle cremazioni locali ed essere costruito in base a progetti edilizi ispirati a motivi ornamentali consoni alla peculiarità del rito, oppure consentire nella specifica utilizzazione di strutture cimiteriali esistenti.
6. Il piano regolatore cimiteriale individua, altresì, la localizzazione delle aree destinate alla concessione per la costruzione di sepolture private a tumulazione.
7. Almeno ogni dieci anni il Comune è tenuto a revisionare il piano regolatore cimiteriale per valutare possibili variazioni nella tendenza delle sepolture, con le stesse procedure adottate per il primo impianto.

CAPO III

INUMAZIONE E TUMULAZIONE

Art. 26 Inumazione.

1. Le sepolture per inumazione si distinguono in comuni e private:
- a) sono comuni le sepolture della durata di 10 anni dal giorno del seppellimento, assegnate gratuitamente alle salme dei famigliari secondo quanto specificato all'art.10 ogni qualvolta non sia richiesta una sepoltura privata.
 - b) sono private le sepolture per inumazione di durata superiore a quella di 10 anni, effettuate in aree in concessione.

Art. 27 Cippo.

1. Ogni fossa nei campi comuni di inumazione è contraddistinta, salvo diversa soluzione prescelta dai privati a norma del successivo 3[^] comma, da un cippo, fornito e messo in opera dal Comune, costituito da materiale resistente agli agenti atmosferici e portante il numero progressivo.

2. Sul cippo verrà applicata, sempre a cura del Comune una targhetta di materiale inalterabile con l'indicazione del nome e cognome, data di nascita e di morte del defunto.
3. A richiesta dei privati, può essere autorizzata dal Comune l'installazione, in sostituzione dal cippo, di un copritomba di superficie complessiva non superiore ai due terzi della superficie della fossa e/o di una lapide di altezza non superiore a cm. 30 del piano di campagna.
4. L'installazione delle lapidi e dei copritomba, la loro manutenzione e la conservazione dello stato di decoro, fanno carico interamente ai richiedenti o loro aventi causa.
5. In caso di incuria, abbandono o morte dei soggetti tenuti alla conservazione, il Comune provvede con le modalità ed i poteri di cui agli artt. 63 e 99 del D.P.R. 10/09/1990 n. 285.

Art. 28 Tumulazione

1. Sono a tumulazione le sepolture di feretri, cassette o resti o urne cinerarie in opere murarie - loculi o cripte - costruite dal Comune o dai concessionari di aree laddove vi sia l'intenzione di conservare per un periodo di tempo determinato o in perpetuo le spoglie mortali.
2. Le sepolture private a sistema di tumulazione sono oggetto di concessione secondo le modalità di cui al titolo III del presente regolamento.
3. A far tempo dalla esecutività del presente regolamento ogni nuova sepoltura a sistema di tumulazione deve avere dimensioni interne adeguate alla collocazione del feretro, le quali non potranno essere inferiori alle seguenti misure: lunghezza m. 2,25 altezza m. 0,70 e larghezza m. 0,75. A detto ingombro va aggiunto a seconda di tumulazione laterale o frontale, lo spessore corrispondente alla parete di chiusura di cui all'art. 76 commi 8 e 9 del D.P.R. 10/09/1990 n. 285.
4. Per quanto attiene alle modalità di tumulazione ed alle caratteristiche costruttive si applicano le norme di cui agli artt. 76 e 77 del D.P.R. 10/09/1990 n. 285.
5. La tumulazione, come ogni altra operazione cimiteriale, deve essere eseguita dal personale addetto ai cimiteri. Essa consta dell'apertura del sepolcro, della deposizione della salma e della chiusura del sepolcro stesso. La rimozione di pietre tombali, basamenti, lapidi, blocchi di pietra e simili, inerenti la tumulazione, deve essere eseguita a cura e spese dei concessionari, con personale all'uopo autorizzato, previa la osservanza delle disposizioni stabilite dal Servizio Cimiteriale.
6. Qualora si verifichi la fuoriuscita di sostanze organiche o forti esalazioni dai manufatti sepolcrali, i concessionari o i loro eredi, dovranno provvedere alla immediata riparazione o sostituzione dei feretri. Ove i concessionari o i loro eredi non provvedessero entro i termini all'uopo notificati, l'Amministrazione interverrà direttamente per le opere necessarie, rimanendo a carico dei concessionari medesimi le relative spese a norma di legge. Ove, peraltro, non vi sia, per l'urgenza del caso, la possibilità di invitare preventivamente gli interessati, si provvederà d'ufficio analogamente a quanto stabilito nel comma precedente.

Art. 29 Deposito provvisorio.

1. A richiesta delle famiglie dei defunti, o di coloro che le rappresentano, il feretro è provvisoriamente deposto in apposito loculo previo pagamento del canone stabilito dalla Giunta Comunale.
2. La concessione provvisoria è ammessa nei seguenti casi:
 - a) per coloro che richiedono l'uso di un'area di terreno allo scopo di costruirvi un sepolcro privato, fino alla sua agibilità;
 - b) per coloro che devono effettuare lavori di ripristino di tombe private;
 - c) per coloro che hanno presentato domanda di concessione di sepoltura, da costruirsi a cura del Comune con progetto già approvato.
3. La durata del deposito provvisorio è fissata dal Responsabile del servizio cimiteriale, limitatamente al periodo previsto per l'ultimazione dei necessari lavori e/o alla domanda degli interessati, purché sia inferiore a 18 mesi, rinnovabili eccezionalmente fino a un totale di 30

mesi. Il canone di utilizzo è calcolato mensilmente, con riferimento al periodo dal giorno della tumulazione provvisoria al giorno della effettiva estumulazione. Le frazioni di mese sono computate come mese intero.

La concessione del deposito provvisorio deve risultare da atto scritto, sottoscritto dai richiedenti e il cui originale va conservato presso l'ufficio comunale.

4. A garanzia è richiesta la costituzione per un totale di 24 mesi di un deposito cauzionale infruttifero nella misura stabilita in tariffa.
5. Scaduto il termine senza che l'interessato abbia provveduto alla estumulazione del feretro per la definitiva sistemazione, ove egli non abbia ottenuto una proroga al compimento dei lavori, il Sindaco, previa diffida, servendosi del deposito cauzionale di cui sopra, provvederà ad inumare la salma in campo comune.
Tale salma, una volta inumata, non potrà essere nuovamente tumulata nei loculi a deposito provvisorio, ma solo in tombe o loculi definitivi o cremata e previo pagamento dei diritti relativi.
6. E' consentita, con modalità analoghe la tumulazione provvisoria di cassette ossario e di urne cinerarie.

CAPO IV

ESUMAZIONI ED ESTUMAZIONI

Art. 30 Esumazioni ordinarie.

1. Nei cimiteri il turno ordinario è pari a quello fissato dall'art. 82 del D.P.R. 285/90 e cioè dieci anni. Sono parificate ad inumazioni ordinarie quelle dovuta a successiva sepoltura dopo il primo decennio, per il periodo fissato in base alle condizioni locali con ordinanza del Sindaco.
2. Le esumazioni ordinarie non possono essere svolte nel periodo da giugno a settembre.
3. Le esumazioni ordinarie sono regolate dal Sindaco con propria ordinanza.

Art. 31 Avvisi di scadenza per esumazioni ordinarie.

1. E' compito del Responsabile del servizio autorizzare le operazioni cimiteriali svolgentisi nel territorio del Comune e registrarle, avvalendosi anche di sistemi informatici.
2. Annualmente il Responsabile del servizio curerà la stesura di elenchi o tabulati, distinti per cimitero, con l'indicazione delle salme per le quali è attivabile l'esumazione ordinaria.
3. L'inizio delle operazioni massive di esumazione ordinaria in un campo comune è fissato con comunicazione di servizio da affiggere all'albo cimiteriale con congruo anticipo.

Art. 32 Esumazione straordinaria.

1. L'esumazione straordinaria delle salme inumate può essere eseguita prima del termine ordinario di scadenza, per provvedimento dell'Autorità Giudiziaria o, a richiesta dei familiari e dietro l'autorizzazione del Sindaco, per trasferimento ad altra sepoltura dello stesso o in altro cimitero o per cremazione.
2. Le esumazioni straordinarie si possono effettuare solo nei periodi stabiliti dall'art. 84 del D.P.R. 10/09/1990 n. 285.
3. Prima di procedere ad operazioni cimiteriali di esumazione straordinaria occorre verificare dalla autorizzazione al seppellimento se la malattia causa di morte è compresa nell'elenco delle malattie infettive o diffuse pubblicato dal Ministero della Sanità.
4. Quando accertato che si tratta di salma di persona morta di malattia infettiva - diffusa, l'esumazione straordinaria è eseguita a condizione che siano trascorsi almeno due anni dalla morte e che il dirigente del servizio di igiene pubblica dell'ASL dichiari che non sussista alcun pregiudizio per la pubblica salute.
5. Le esumazioni straordinarie per ordine dall'Autorità Giudiziaria sono eseguite alla presenza del dirigente del servizio di igiene pubblica della ASL.

Art. 33 Estumulazioni.

1. Le estumulazioni si suddividono in ordinarie e straordinarie.
2. Sono estumulazioni ordinarie quelle eseguite allo scadere della concessione a tempo determinato o dopo una permanenza nel tumulo non inferiore a 20 anni.
3. Le estumulazioni straordinarie sono di due tipi:
 - a richiesta dei familiari interessati, laddove la permanenza nel feretro del tumulo sia inferiore a 20 anni;
 - su ordine dell'Autorità giudiziaria.
4. Entro il mese di settembre di ogni anno il Responsabile del servizio cura la stesura dello scadenziario delle concessioni temporanee dell'anno successivo. Tale elenco, anche in forma di tabulato, sarà esposto all'albo cimiteriale di ogni cimitero in occasione della Commemorazione dei Defunti e per tutto l'anno successivo.
5. I feretri sono estumulati a cura degli operatori cimiteriali secondo la programmazione del servizio cimiteriale.
6. I resti mortali individuati secondo quanto previsto dall'art. 33 che segue, sono raccogliibili in casse di zinco da destinare a cellette ossario, loculi o tombe in concessione, previa domanda dagli aventi diritto. Se allo scadere di concessione a tempo determinato non sussiste domanda di collocazione di resti mortali questi ultimi sono collocati in ossario comune.
7. Se il cadavere estumulato non è in condizioni di completa mineralizzazione e salvo che diversamente non disponga la domanda di estumulazione, esso è avviato per l'inumazione in campo comune previa apertura della cassa di zinco. Il periodo di inumazione è fissato in relazione ai luoghi con ordinanza del Sindaco.
8. A richiesta degli interessati, all'atto della domanda di estumulazione, il Responsabile del servizio può autorizzare la successiva tumulazione del feretro, previa idonea sistemazione del cofano in legno e rifasciatura con apposito cassone di avvolgimento in zinco. In tal caso non si potrà procedere a nuova richiesta di estumulazione se non siano decorsi almeno 2 anni dalla precedente.
9. Le estumulazioni ordinarie sono regolate dal Sindaco con propria ordinanza.
10. In presenza di salme non mineralizzate ed in assenza di richiesta di rinnovo della concessione e/o diniego alla inumazione da parte dei famigliari al rinnovo della concessione, l'Ente provvederà d'Ufficio al rinnovo della stessa con iscrizione in apposito ruolo dei soggetti debitori, per la regolarizzazione del pagamento.

Art. 34 Esumazioni ed estumulazioni gratuite e a pagamento.

1. Le esumazioni ordinarie sono eseguite gratuitamente.
2. Qualora venga richiesta dai familiari la conservazione dei resti in ossarietto o in tomba privata, sia la relativa raccolta che la traslazione è subordinata al pagamento della somma prescritta per i diritti cimiteriali;
3. Le esumazioni e le estumulazioni straordinarie nonché le estumulazioni ordinarie sono sottoposte al pagamento della somma prevista dalla tariffa. Per quelle richieste dall'autorità giudiziaria si applica l'art. 106 del R.D. 23/12/1865, n. 2704, e successive modificazioni, trasmettendo al Cancelliere la fattura comprensiva dei costi del personale, relativa alle operazioni svolte.

Art. 35 Raccolta delle ossa.

1. Le ossa raccolte nelle esumazioni e nelle estumulazioni sono depositate nell'ossario comune, salvo sia richiesto il collocamento in sepoltura privata.

Art. 36 Oggetti da recuperare.

1. Qualora nel corso di esumazioni od estumulazioni si presume possano rinvenirsi oggetti preziosi o ricordi personali, gli aventi diritto possono darne avviso al Responsabile del servizio di custodia al momento della richiesta dell'operazione o, in ogni caso prima che essa sia eseguita.
2. Gli oggetti richiesti e rinvenuti sono consegnati ai reclamanti e della consegna viene redatto processo verbale in duplice esemplare, uno dei quali è consegnato al reclamante e l'altro conservato tra gli atti dell'Ufficio di Economato.
3. Indipendentemente dalla richiesta degli aventi diritto, gli oggetti preziosi o i ricordi personali rinvenuti in occasione di esumazioni od estumulazioni devono essere consegnati all'Economo Comunale che provvederà a tenerli a disposizione degli aventi diritto per un periodo di 12 mesi. Qualora non venissero reclamati, decorso il termine, potranno essere liberamente alienati dal Comune e il ricavato sarà destinato ad interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.

Art. 37 Disponibilità dei materiali.

1. I materiali e le opere installate sulle sepolture comuni e private, al momento delle esumazioni o alla scadenza delle concessioni, se non reclamati da chi dimostri, documentalmente, di averne titolo entro 30 giorni antecedenti l'esumazione o la scadenza delle concessioni, passano in proprietà del Comune, che può impiegarli in opere di miglioramento generale dei cimiteri o, altrimenti, alienarli con il metodo dell'asta pubblica. Le tombe possono essere nuovamente concesse.
2. Il ricavato delle alienazioni dovrà essere impiegato per interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.
3. Su richiesta degli aventi diritto il Sindaco può autorizzare il reimpiego di materiali e di opere di loro proprietà nel caso di cambiamento di sepoltura o in favore di sepoltura di parenti od affini entro il 2° grado, purché i materiali e le opere siano in buono stato di conservazione e rispondano ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura in cui si intende utilizzarli.
4. Le croci, le lapidi e i copritomba che rimangono a disposizione del Comune dopo l'esumazione ordinaria dei campi comuni, possono essere assegnate gratuitamente a persone bisognose che ne facciano richiesta per collocarle sulla sepoltura di qualche parente che ne sia sprovvisto, purché i materiali siano in buono stato di conservazione e rispondenti ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura.
5. Ricordi strettamente personali che erano collocati sulla sepoltura possono essere, a richiesta, concessi alla famiglia.
6. Le opere aventi valore artistico o storico sono conservate dal Comune all'interno del Cimitero o, all'esterno, in altro luogo idoneo.

CAPO V

CREMAZIONE, DISPERSIONE ED AFFIDAMENTO DELLE CENERI

Art. 38 Crematorio

1. Si da atto che il Comune non dispone di impianto di cremazione e, conseguentemente, per procedere alla cremazione, si avvale dell'impianto più vicino.

Art. 39 Autorizzazione alla cremazione di cadaveri

1. L'autorizzazione alla cremazione del cadavere è concessa dall'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di decesso sulla base della volontà testamentaria espressa in tal senso dal defunto.
2. In mancanza di disposizione testamentaria, la volontà deve essere manifestata dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo individuato secondo gli articoli 74 e seguenti del codice civile e, nel caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, da tutti gli stessi.

3. Per coloro, i quali, al momento della morte risultino iscritti ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, è sufficiente la presentazione di una dichiarazione in carta libera scritta e datata, sottoscritta dall'associato di proprio pugno, dalla quale chiaramente risulti la volontà di essere cremato.

La dichiarazione deve essere convalidata dal presidente dell'associazione.

4. La volontà del coniuge o dei parenti deve risultare da atto sottoscritto con le modalità di cui all'art. 38 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 (c).
5. Quanto previsto al comma 2 ed al comma 3 non si applica nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto contraria, fatta in data successiva a quella della disposizione testamentaria ovvero in data successiva a quella della dichiarazione.
6. Per la cremazione di un cadavere occorre, in ogni caso, la documentazione di cui ai commi 4 e 5 dell'art. 79 del D.P.R. 285/1990 (d).

Art. 40 Autorizzazione alla cremazione di resti mortali

1. Si definisce resto mortale:

- il risultato della completa scheletrizzazione di un cadavere;
- ovvero, gli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi, decorso il periodo di ordinaria inumazione (pari a dieci anni) o di ordinaria tumulazione (pari a venti anni).

2. Per le modalità di rilascio dell'autorizzazione alla cremazione dei resti mortali, come sopra definiti, si applica quanto prima indicato per la cremazione di cadavere.

3. Tuttavia per la cremazione dei resti mortali:

- l'autorizzazione viene concessa dall'Ufficiale dello Stato Civile del Comune dove sono collocati i resti mortali al momento della richiesta;

- non occorre la documentazione di cui ai commi 4 e 5 dell'art. 79 del D.P.R. 285/1990 (d)

4. Il trasporto delle ceneri non è soggetto alle misure precauzionali igieniche previste per il trasporto delle salme, salvo diversa indicazione dell'autorità sanitaria.

Art. 41 Caratteristiche delle urne cinerarie

1. Ciascuna urna cineraria deve contenere le ceneri di una sola persona e portare all'esterno l'indicazione del nome e cognome del defunto, la data di nascita e di morte.

2. L'urna contenente le ceneri, se non destinata all'inumazione o alla dispersione, deve essere di materiale solido non degradabile (metallo, marmo, legno, etc.) con chiusura ermetica e sigillata in modo tale da evidenziare eventuali forzature.

Art. 42 Diverse destinazioni delle ceneri

1. Si indicano di seguito le diverse destinazioni delle ceneri, da effettuarsi in conformità a quanto previsto nel presente regolamento ed alle vigenti disposizioni in materia.

2. Le urne contenenti le ceneri possono essere:

- tumulate all'interno del Cimitero (in loculi ossari, in nicchie cinerarie, in loculi con altra salma, in tomba distinta);

- conservate in appositi spazi cimiteriali secondo quanto disposto dall'art. 80, comma 3, del D.P.R. 285/1990 (e);

- inumate in un'area se appositamente individuata all'interno del Cimitero.

- consegnate al soggetto affidatario (affidamento).

3. Le ceneri possono anche essere disperse.

4. Gli atti di affidamento e di dispersione possono riguardare anche Comuni diversi dal Comune di Anguillara Sabazia. Nel caso in cui il luogo di affidamento o di dispersione delle ceneri si trovi al di fuori del territorio comunale l'Ufficiale dello Stato Civile deve darne comunicazione al Comune di destinazione.

Art.43 Inumazione dell'urna cineraria

1. L'inumazione è possibile solo se l'urna cineraria è di materiale biodegradabile e tale da assicurare la dispersione delle ceneri entro il periodo di inumazione.
2. Per l'inumazione delle ceneri deve essere corrisposta una tariffa. La tariffa non è comprensiva del cippo e della targhetta.
3. La durata dell'inumazione è prevista in 5 anni.
4. Il periodo di inumazione può essere rinnovato, a discrezione del Comune con riferimento agli spazi disponibili al momento della scadenza del termine di 5 anni, al massimo per ulteriori 2 anni. Al termine del periodo la fossa verrà utilizzata per una nuova inumazione.
5. Le fosse per l'inumazione delle urne cinerarie devono avere dimensioni minime di cm. 30 sia di lunghezza sia di larghezza, fra loro separate da spazi di larghezza non inferiore a cm. 40. E' d'obbligo uno strato minimo di terreno di cm. 30 tra l'urna ed il piano di campagna.
6. Circa il cippo, lapide o copri tomba, si rinvia all'art. 58

AFFIDAMENTO DELL'URNA CINERARIA

Art. 44 Soggetto affidatario dell'urna cineraria

1. Nel rispetto della volontà del defunto, soggetto affidatario dell'urna può essere qualunque persona, ente o associazione, scelta liberamente dal defunto ai sensi del comma successivo e del comma 3 lettera a), o da chi può manifestarne la volontà ai sensi del comma 3 lettere b) e c).
2. La volontà del defunto può manifestarsi attraverso apposita disposizione testamentaria.
3. Inoltre:
 - a) per coloro, i quali, al momento della morte risultino iscritti ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, è sufficiente la presentazione di una dichiarazione in tal senso in carta libera scritta e datata, sottoscritta dall'associato di proprio pugno, dalla quale chiaramente risulti detta scelta. La dichiarazione deve essere convalidata dal presidente dell'associazione;
 - b) in mancanza della disposizione testamentaria, o di qualsiasi altra espressione di volontà da parte del defunto, la volontà deve essere manifestata dal coniuge o, in difetto, del parente più prossimo individuato ai sensi degli articoli 74 e ss. del codice civile e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di essi;
 - c) per i minori e per le persone interdette la volontà deve essere manifestata dai legali rappresentanti.
4. Quanto risulta dalla dichiarazione di cui al punto a) vale anche contro il parere dei familiari.
5. Quanto previsto al comma 2 ed al comma 3 lettera a) non si applica nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto contraria, fatta in data successiva a quella della disposizione testamentaria ovvero in data successiva a quella della dichiarazione.
6. Nei casi di cui al comma 3 lettere b) e c), la volontà deve risultare da atto sottoscritto con le modalità di cui all'art. 38 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 (c).
7. L'autorizzazione all'affidamento è rilasciata dal Comune di Anguillara Sabazia nel caso in cui nel territorio comunale sia avvenuto il decesso ovvero nel caso in cui nel territorio comunale siano collocate le ceneri al momento della richiesta.
8. Resta valida la possibilità di rinuncia all'affidamento dell'urna da parte del soggetto interessato. La rinuncia all'affidamento deve risultare da dichiarazione resa al Comune presso cui sono collocate le ceneri al momento della richiesta.
9. In caso di affidamento a più soggetti, la rinuncia di un soggetto non implica anche la rinuncia degli altri affidatari.

10. In caso di rinuncia all'affidamento e qualora non sia stata effettuata la dispersione, ovvero non sia stata richiesta una diversa destinazione ai sensi del presente regolamento, le ceneri sono disperse in appositi spazi cimiteriali di cui all'art. 80, comma 6, del D.P.R. 285/1990 (f), c.d. cinerario comune se esistente, ovvero nell'ossario comune.

Art. 45 Procedura per l'affidamento

1. Ai fini dell'autorizzazione all'affidamento il soggetto affidatario, ai sensi del D.P.R. 445/2000, in particolare deve indicare per iscritto:

- i dati anagrafici e la residenza dell'affidatario richiedente;
- il luogo di effettiva conservazione;
- l'obbligo di informare l'Amministrazione comunale della variazione della residenza;
- la conoscenza della propria diretta responsabilità per la corretta conservazione dell'urna e della possibilità dell'Amministrazione Comunale di effettuare controlli.

2. La consegna dell'urna cineraria è effettuata previo rilascio di un'autorizzazione, dalla quale deve risultare la destinazione finale dell'urna. Tale autorizzazione è consegnata al soggetto affidatario ed è conservata in copia presso il Comune che autorizza l'affidamento, e costituisce documento che accompagnerà le ceneri.

DISPERSIONE DELLE CENERI

Art. 46 Dispersione delle ceneri

1. La dispersione delle ceneri è autorizzata:

- dall'Ufficiale dello Stato Civile del Comune nel cui territorio comunale sia avvenuto il decesso;
- ovvero nel caso in cui il decesso sia già avvenuto in precedenza, dall'Ufficiale di Stato Civile del Comune in cui la salma sia stata inumata/tumulata o siano collocate le ceneri al momento della richiesta.

2. La volontà del defunto deve manifestarsi attraverso espressa disposizione testamentaria.

3. Inoltre:

a) per coloro, i quali, al momento della morte risultino iscritti ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, è sufficiente la presentazione di una dichiarazione in tal senso in carta libera scritta e datata, sottoscritta dall'associato di proprio pugno, dalla quale chiaramente risulti detta scelta. La dichiarazione deve essere convalidata dal presidente dell'associazione;

b. per i minori e per le persone interdette la volontà deve essere manifestata dai legali rappresentanti.

4. Quanto previsto ai precedenti commi 2 e 3 lettera a) non si applica nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto contraria, fatta in data successiva a quella della disposizione testamentaria ovvero in data successiva a quella della dichiarazione.

5. Nel caso di cui al comma 3 lettera b), la volontà deve risultare da atto sottoscritto con le modalità di cui all'art. 38 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 (c).

6. La dispersione delle ceneri è eseguita dai soggetti espressamente indicati dal defunto, indicati mediante una delle modalità indicate ai commi 2 e 3 del presente articolo. In mancanza, da:

a. l'esecutore testamentario;

b. dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo individuato secondo gli articoli 74 e seguenti del codice civile e, nel caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, da persona indicata dalla maggioranza assoluta di essi;

c. dal rappresentante legale delle associazioni sopra indicate nel presente articolo.

Art. 47 - Luoghi di dispersione delle ceneri

1. La dispersione delle ceneri nel territorio comunale è consentita, oltre che nei luoghi di cui all'art. 162 Legge Regionale Lazio n.4/2006 (f), nei seguenti:

-in montagna, a distanza di oltre duecento metri da centri e insediamenti abitativi;

-in mare, ad oltre mezzo miglio dalla costa;

-nei laghi, ad oltre cento metri dalla riva;

-nel cinerario comune, se esistente, ovvero nell'ossario comune;

-in area a ciò destinata posta nel Cimitero comunale di cui all'art.80 comma 6 del D.P.R. 285/1990;

2. La dispersione è in ogni caso vietata nei centri abitati come definiti dall'art. 3, comma 1, numero 8, del D.Lgs. 30/4/1992, n. 285 "nuovo codice della strada" (h)

3. La dispersione in aree private, al di fuori dei centri abitati, deve avvenire all'aperto con il consenso dei proprietari e non può dare luogo ad attività aventi fini di lucro.

Art. 48 - Procedura per la dispersione

1. Ai fini dell'autorizzazione alla dispersione il soggetto che può eseguirla, ai sensi del D.P.R. 445/2000, in particolare deve indicare per iscritto:

-i dati anagrafici e la residenza del richiedente;

-l'indicazione del termine e del luogo di dispersione delle ceneri;

2. L'urna cineraria vuota può essere riconsegnata al cimitero.

3. La consegna dell'urna cineraria da parte del Comune è effettuata previa esibizione dell'autorizzazione alla dispersione delle ceneri. Una copia dell'autorizzazione è conservata presso l'impianto di cremazione, presso il Comune in cui è avvenuto il decesso e presso il Comune che autorizza la dispersione, e costituisce documento che accompagnerà le ceneri.

Art.49 - Riti

1. Sono consentite forme rituali di commemorazione anche al momento della dispersione delle ceneri, purché si svolgano in forma privata e rispettosa del decoro e compostezza del caso.

Art. 50 - Registri per l'affidamento e la dispersione

1. Le autorizzazioni all'affidamento ed alla dispersione sono registrate a cura dell'Ufficio Stato Civile, in apposito registro.

Art. 51 - Deposito provvisorio

1. E' consentita la sosta gratuita dell'urna cineraria per un periodo massimo di 6 mesi in un loculo ossario libero da concessioni appositamente individuato presso il Cimitero comunale.

2. Trascorso il termine suddetto, senza che le procedure per la conservazione, l'affidamento o la dispersione siano state definite, o in caso di disinteresse da parte dei familiari, le ceneri potranno essere avviate d'ufficio al cinerario comune, ove esistente, o all'ossario comune.

Art. 52 - Sanzioni

1. La violazione delle disposizioni contenute nel presente regolamento comporta l'applicazione della sanzione amministrativa di cui all'art. 7 bis del D.Lgs. 18/8/2000, n.267 "testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" (i).

Art. 53 - Informazione ai cittadini

1. Il Comune di Anguillara Sabazia favorisce e promuove l'informazione ai cittadini residenti nel proprio territorio sulle diverse pratiche funerarie.

2. A tal fine impiega adeguati strumenti di informazione e di pubblicità.

CAPO VI

POLIZIA DEI CIMITERI

Art. 54 Orario

1. I cimiteri sono aperti al pubblico secondo l'orario fissato, per stagioni dal Sindaco.
2. L'entrata dei visitatori è ammessa fino a 15 minuti prima della scadenza dell'orario.
3. La visita al cimitero fuori orario è subordinata al permesso del Responsabile del servizio di polizia mortuaria, da rilasciarsi per comprovati motivi.
4. L'avviso di chiusura è dato di regola a mezzo di segnale acustico, 15 minuti prima della scadenza dell'orario, o di appositi cartelli apposti all'ingresso del Cimitero, in modo che la chiusura avvenga entro l'ora prescritta.

Art. 55 Disciplina dell'ingresso.

1. Nei cimiteri, di norma, non si può entrare che a piedi.
2. E' vietato l'ingresso:
 - a) alle persone munite di cesti o involti di qualunque sorta se non previamente autorizzate dal custode al momento dell'ingresso;
 - b) alle persone in stato di ubriachezza, vestite in modo indecoroso o in condizioni comunque in contrasto con il carattere del cimitero;
 - c) a coloro che intendono svolgere all'interno del cimitero attività di questua;
 - d) ai fanciulli di età inferiore agli anni 8 quando non siano accompagnati da adulti.
3. E' consentito previa autorizzazione rilasciata dal responsabile del Servizio Cimiteriale l'ingresso con l'automobile nel viale del cimitero solo per accompagnare le persone con handicap e persone con difficoltà motorie debitamente certificate.
4. E' consentito l'accesso accompagnati da animali a condizione che i gatti vengano introdotti con il trasportino, i cani tenuti al guinzaglio e quelli di grossa taglia muniti di museruola.
Resta inteso l'obbligo di rimozione di eventuali deiezioni con apposite palette, sacchetti di plastica ecc. da collocare nei rifiuti indifferenziati.

Art. 56 Divieti speciali

1. Nel cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo ed in specie:
 - a) fumare, tenere contegno chiassoso, cantare, parlare ad alta voce;
 - b) entrare con biciclette, motocicli o altri veicoli non autorizzati;
 - c) introdurre oggetti irriverenti;
 - d) rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ornamentazioni, lapidi;
 - e) gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi spazi o contenitori, accumulare neve sui tumuli;
 - f) portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto, senza la preventiva autorizzazione;
 - g) danneggiare aiuole, alberi, scrivere sulle lapidi o sui muri;
 - h) disturbare in qualsiasi modo i visitatori (in specie con l'offerta di servizi o di oggetti), distribuire indirizzi, volantini pubblicitari;
 - i) fotografare o filmare cortei, tombe, operazioni cimiteriali, opere funerarie senza la preventiva autorizzazione del Responsabile del servizio.
Per cortei ed operazioni cimiteriali occorre anche l'assenso dei familiari interessati;
 - l) eseguire lavori, iscrizione sulle tombe altrui, senza autorizzazione o richiesta dei concessionari;
 - m) turbare il libero svolgimento dei cortei, riti religiosi o commemorazioni d'uso;

- n) assistere da vicino alla esumazione ed estumulazione di salme da parte di estranei non accompagnati da parenti del defunto o non preventivamente autorizzati dal Responsabile del servizio;
 - o) qualsiasi attività commerciale.
2. I divieti predetti, in quanto possano essere applicabili, si estendono alla zona immediatamente adiacente al cimitero, salvo non debitamente autorizzati.
 3. Chiunque tenesse, nell'interno dei cimiteri, un contegno scorretto o comunque offensivo verso il culto dei morti, o pronunciasse discorsi, frasi offensive del culto professato dai dolenti, sarà, dal personale addetto alla vigilanza, diffidato ad uscire immediatamente e, quando ne fosse il caso, consegnato agli agenti della forza pubblica o deferito all'autorità giudiziaria.

Art. 57 Riti funebri.

1. Nell'interno del cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per il singolo defunto che per la collettività dei defunti.
2. Per le celebrazioni che possono dar luogo a numeroso concorso di pubblico deve essere dato preventivo avviso al Responsabile del servizio.

Art. 58 Lapidi, Epigrafi, monumenti, ornamenti, sulle tombe e nei campi comuni.

1. Sulle tombe nei campi comuni possono essere poste lapidi, croci, monumenti, ricordi, simboli, secondo le forme, le misure, il colore e i materiali autorizzati di volta in volta dal responsabile del servizio competente in relazione al carattere del cimitero e all'ordinanza del Responsabile del Servizio che fissi i criteri generali.
2. Ogni epigrafe deve contenere le generalità del defunto (nome, cognome data di nascita e morte) e facoltativamente le rituali espressioni brevi;
3. verranno rimosse le epigrafi contenenti errori di scrittura o siano indecorose;
4. Circa le eventuali dispute fra gli aventi diritto si rimanda a quanto contenuto nell'art. 94.
5. Sono vietate decorazione facilmente deperibili e l'impiego, quali portafiori, di barattoli di recupero.
6. Si consente il collocamento di fotografia, purché eseguita in modo da garantirne la permanenza nel tempo; è pure consentito il collocamento di piantine di fiori e di sempreverdi, avendo però cura che non superino le altezze stabilite o che non invadano le tombe o i passaggi attigui.
7. E' fatto obbligo al concessionario o aventi causa provvedere alle opere murarie di rifinitura (lapidi ed epigrafi) entro quattro mesi dalla tumulazione.

Art. 59 Fiori e piante ornamentali.

1. Gli ornamenti di fiori freschi non appena avvizziscono dovranno essere tolti a cura di chi li ha impiantati o deposti. Allorché i fiori o le piante ornamentali siano tenuti con deplorabile trascuratezza, così da rendere indecorosi i giardinetti o i tumuli, il personale comunale li farà togliere o sradicare e provvederà per la loro distruzione.
2. In tutti i cimiteri, avrà luogo nei periodi opportuni la falciatura e la successiva eliminazione delle erbe.

Art. 60 Materiali ornamentali.

1. Dai cimiteri saranno tolti d'ufficio i monumenti, le lapidi, i copritomba ecc., indecorosi o la cui manutenzione difetti al punto di rendere tali opere non confacenti allo scopo per il quale vennero collocate.
La lapide, la cui installazione compete al concessionario della sepoltura (tomba, loculo, nicchia) su autorizzazione del Comune, deve essere di travertino.
Le fotografie non possono superare $\frac{1}{4}$ della superficie della lapide.
2. Il Responsabile del competente servizio disporrà il rito o rimozione dalle tombe di tutti gli oggetti quali corone, vasi, piante ecc. , che si estendono fuori dalle aree concesse o coprono epigrafi in

modo da renderne impossibile la lettura, o che in qualunque forma non si addicano all'estetica del cimitero o che, col tempo, siano divenuti indecorosi.

3. I provvedimenti d'ufficio di cui al 1° comma verranno adottati previa diffida diretta ai concessionari interessati, se noti, o pubblicata all'ingresso del Cimitero o all'Albo comunale per un mese perché siano ripristinate le condizioni di buona manutenzione e decoro.
4. Valgono per la disponibilità dei materiali ed oggetti di risulta gli stessi criteri stabiliti all'art. 37 in quanto applicabili.
5. E' fatto comunque divieto di depositare vasi o altri oggetti sul pavimento ai piedi delle sepolture quando le stesse recano intralcio a cose o persone.

TITOLO III

CONCESSIONI

CAPO I

TIPOLOGIE E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE

Art. 61 Sepolture private.

1. Per le sepolture private è concesso, nei limiti previsti dal piano regolatore cimiteriale di cui all'art. 26, l'uso di aree e di manufatti costruiti dal Comune.
2. Le aree possono essere concesse in uso per la costruzione a cura e spese dei privati od enti, di sepolture a sistema di tumulazione individuale per famiglie o collettività.
3. Le aree possono essere altresì concesse per impiantare, sempre a cura e spese di privati od enti, campi a sistema di inumazione per famiglie e collettività, purché tali campi siano dotati ciascuno di adeguato ossario.
4. Le concessioni in uso dei manufatti costruiti dal Comune riguardano:
 - a) sepolture individuali (loculi, poste individuali, ossarietti, nicchie per singole urne cinerarie ecc.);
 - b) sepolture per famiglie e collettività (biloculi, archi a più posti, campetti, celle, edicole, ecc.).
5. Il rilascio delle concessioni è subordinato al pagamento del canone stabilito dalla Giunta Comunale.
6. Alle sepolture private, contemplate nel presente articolo, si applicano, a seconda che esse siano a sistema di tumulazione o a sistema di inumazione, le disposizioni generali stabilite dal D.P.R. 10/09/1990 n. 285 rispettivamente per le tumulazioni ed estumulazioni o per le inumazioni ed esumazioni.
7. La concessione, laddove sia regolata da schema di contratto - tipo, è stipulata ai sensi dell'art. 49 decreto legislativo 18/08/2000 n. 267, previa assegnazione del manufatto con determinazione dirigenziale da parte dell'ufficio cui è affidata l'istruttoria dell'atto e stipula contratto da parte ufficio contratti.
8. Il diritto d'uso di una sepoltura consiste in una concessione amministrativa, a tempo determinato e revocabile, su bene soggetto al regime dei beni demaniali e lascia integro il diritto alla nuda proprietà del Comune.
9. Ogni concessione del diritto d'uso di aree o manufatti deve risultare da apposito atto contenente l'individuazione della concessione, le clausole e condizioni della medesima e le norme che regolano l'esercizio del diritto d'uso. In particolare, l'atto di concessione deve indicare:
 - la natura della concessione e la sua identificazione, il numero di posti salma realizzati o realizzabili;
 - la durata;
 - la/e persona/e o, nel caso di Enti e collettività il legale rappresentante pro tempore, i concessionari/e;
 - le salme destinate ad esservi accolte o i criteri per la loro precisa individuazione (sepulcro gentilizio o familiare);
 - l'eventuale restrizione od ampliamento del diritto d'uso in riferimento all'avvenuta corrispondenza della tariffa prevista;
 - gli obblighi ed oneri a cui è soggetta la concessione, ivi comprese le condizioni di decadenza o di revoca.

Art. 62 Durata delle concessioni.

1. Le concessioni di cui all'articolo precedente sono a tempo determinato ai sensi dell'art. 92 del D.P.R. 10/09/1990 n. 285.
2. La durata è fissata:
 - a) in 75 anni per i manufatti (edicole, tombe di famiglia) e le aree destinate alle sepolture per famiglie e collettività;
 - b) in 40 anni per gli ossarietti e le nicchie/mensole cinerarie individuali;
 - c) in 35 anni per i loculi o comunque per le sepolture private individuali.
3. A richiesta degli interessati è consentito il rinnovo per una sola volta per un uguale periodo di tempo dietro il pagamento del canone di concessione stabilito.
4. Nell'atto di concessione verrà indicata la decorrenza della stessa, che coincide con la data di emissione del documento contabile dal Comune o della prima sepoltura, se antecedente.
5. Alla scadenza dei contratti di concessione di loculi, tombe e ossari è possibile richiedere il rinnovo del contratto di concessione. La richiesta di rinnovo del contratto verrà valutata dall'Amministrazione Comunale tenendo conto della disponibilità di loculi all'interno del cimitero. Potrà richiedere il rinnovo della concessione scaduta il coniuge o in sua mancanza a partire dal parente più anziano del grado più prossimo. Solo quando il contratto di concessione viene rinnovato è possibile estumulare /esumere il defunto presente all'interno del loculo/tomba per tumulare/inumare un'altra salma. L'estumulazione, così come la tumulazione, verranno effettuate dietro pagamento della somma stabilita dalla Giunta Comunale.

Art. 63 Modalità di concessione.

1. L'assegnazione delle sepolture avviene per ordine progressivo delle sepolture disponibili, osservando come criterio di priorità la data di presentazione della domanda di concessione
2. La concessione in uso delle sepolture individuali (loculi,ossarietti, cinerari ecc) non può essere trasferita a terzi, ma solamente retrocessa al Comune secondo quanto previsto dal presente regolamento.
3. La concessione di aree e di manufatti ad uso di sepoltura per famiglie e collettività, nei vari tipi di cui al II, III e IV comma lettera b), dell'art. 61, è data in ogni tempo secondo la disponibilità, osservando come criterio di priorità la presenza di una o più salme da tumulare e la data di presentazione della domanda di concessione.
4. La concessione non può essere fatta a persona o ad enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione.
5. Per la concessione di manufatti cimiteriali di nuova costruzione, dopo l'approvazione del progetto tecnico di ampliamento cimiteriale, è data facoltà al Comune di richiedere agli interessati, all'atto della prenotazione, un deposito cauzionale infruttifero pari al 50% del corrispettivo della tariffa vigente per le concessioni di manufatti cimiteriali.
6. Qualora per qualsiasi ragione la concessione non abbia luogo, il Comune è tenuto solo alla restituzione del deposito cauzionale infruttifero di cui al comma precedente.
7. La sepoltura privata individuale (loculi, poste individuali, ossarietti, nicchie per singole urne cinerarie ecc.) viene concessa, solo in presenza di salma e con i diritti di seppellimento di cui all'articolo 5.
8. In deroga al comma precedente, l'assegnazione può avvenire solo in presenza di una salma o in caso di persona sola senza parenti ne affini.
Eventuali deroghe a quanto sopra stabilito dovranno essere autorizzate dalla Giunta Comunale.
9. La concessione di sepoltura individuale, richiesta da un cittadino in vita per se o per altro familiare, sia in presenza di salma che non, è vincolata alla propria persona o a quella indicata nella richiesta di concessione e non può essere in nessun caso oggetto di trasferimento.
10. Nel loculo può essere accolto un solo feretro, nonché eventuali cassette ossario, ed esclusivamente cassette ossario ed urne cinerarie fino a capienza fisica del sepolcro a condizione

che siano congiunti di primo e secondo grado esclusi gli affini previo pagamento dei diritti deliberati dalla Giunta Comunale.

Art. 64 Uso delle sepolture private.

1. Salvo quanto già previsto dell'art. 62, il diritto d'uso delle sepolture private è riservato alla persona del concessionario o a quelle della sua famiglia ovvero alle persone regolarmente iscritte all'Ente concessionario (corporazione, istituto, ecc..), fino al completamento della capienza del sepolcro, salvo le diverse indicazioni previste nell'atto di concessione.
2. Ai fini dell'applicazione sia del 1° che 2° comma dell'art. 93 del D.P.R. 10/09/1990 n. 285 la famiglia del concessionario è da intendersi composta dagli ascendenti e dai discendenti in linea retta e collaterali, ampliata agli affini, fino al 6° grado.
3. Per gli ascendenti e discendenti in linea retta il diritto alla tumulazione è stato implicitamente acquisito dal fondatore del sepolcro, all'atto dell'ottenimento della concessione.
4. Per i collaterali e gli affini la sepoltura deve essere autorizzata di volta in volta dal titolare della concessione con una apposita dichiarazione, nella forma dell'istanza con sottoscrizione autenticata ai sensi della legge 04/01/1968 n. 15, da presentare all'ufficio che, qualora ricorrano gli estremi anzidetti, darà il nulla osta.
5. I casi di "convivenza" con i titolari della concessione verranno valutati di volta in volta in relazione alla documentazione presentata con la stessa procedura di cui al 4° comma.
6. L'eventuale condizione di particolare benemerita nei confronti dei concessionari va comprovata con apposita dichiarazione, nella forma dell'istanza con sottoscrizione autenticata ai sensi della legge 04/01/1968 n. 15, del fondatore del sepolcro depositata presso il Servizio di Polizia Mortuaria almeno cinque anni prima del decesso della persona per cui è richiesta la sepoltura che potrà avvenire comunque previo assenso dei titolari della concessione.
7. Rimangono tassativamente escluse dal diritto all'uso della sepoltura tutte le persone che non risultino legate al titolare della concessione in uno dei modi sopraesposti.
8. Con la concessione il Comune conferisce ai privati il solo diritto d'uso della sepoltura, diritto che non è commerciabile né trasferibile o comunque cedibile. Ogni atto contrario è nullo di diritto.
9. Il concessionario può usare della concessione nei limiti dell'atto concessorio e del presente Regolamento, senza alcun diritto e che siano conservate le distanze o lo stato delle opere e delle aree attigue che il Comune può in ogni tempo modificare ed impiegare per esigenze del Cimitero.

Art. 65 Manutenzione, canone annuo, affrancazione

1. La manutenzione delle sepolture private spetta ai concessionari, per le parti da loro costruite od installate. La manutenzione comprende ogni intervento ordinario e straordinario, nonché l'esecuzione di opere o restauri che il Comune ritenesse di prescrivere in quanto valutata indispensabile od opportuna sia per motivi di decoro, sia di sicurezza o di igiene.
2. Nelle sepolture private costruite dal Comune e in cui la tipologia costruttiva sia tale da non presentare soluzioni di continuità tra una concessione e l'altra, il Comune provvede alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei manufatti e i concessionari sono tenuti a corrispondere annualmente l'apposito canone se previsto dalla Giunta Comunale;
3. Sono escluse dalla manutenzione di cui al comma precedente:
 - le parti decorative costruite o installate dai concessionari;
 - gli eventuali corpi o manufatti aggiunti dai concessionari;
 - l'ordinaria pulizia;
 - gli interventi di lieve rilevanza che possono essere eseguiti senza particolari strumenti.
4. Qualora il concessionario non provveda per tre anni al pagamento del canone, il Comune provvede alla dichiarazione della decadenza della concessione.
5. La Giunta Comunale può consentire che per le concessioni soggette al canone di manutenzione, di cui al 2° comma che precede, o per alcune di esse, sia ammessa la possibilità di richiedere

l'affrancazione in via amministrativa del canone medesimo per tutta la durata della concessione, con modalità da stabilirsi nel provvedimento deliberativo.

Art. 66 Costruzione dell'opera - Termini

1. Le concessioni in uso di aree per le destinazioni di cui al secondo e terzo comma dell'art. 61, impegnano il concessionario alla sollecita presentazione del progetto secondo le modalità previste dall'art.78 ed alla esecuzione delle opere relative entro 24 mesi dalla data di emissione del documento contabile corrispondente all'assegnazione, pena la decadenza.
2. Qualora l'area non sia ancora disponibile, detto termine decorre dall'effettiva disponibilità e consegna dell'area stessa.
Per motivi da valutare dal Sindaco, può essere concessa, ai termini predetti e su giustificata richiesta degli interessati, una proroga di 6 mesi.

CAPO II

DIVISIONE, SUBENTRI, RINUNCE

Art. 67 Divisione, subentri.

1. Più concessionari possono richiedere al Comune la divisione dei posti o l'individuazione di separate quote della concessione stessa.
2. La richiesta deve essere redatta nella forma dell'istanza e trova applicazione il DPR 445 del 28/12/2000; essa deve essere sottoscritta da tutti i concessionari aventi titolo oppure essere formulata separatamente da tutti gli stessi.
3. Nelle stesse forme e modalità uno o più concessionari possono dichiarare la loro irrevocabile rinuncia personale o per sé o per i propri aventi causa, del diritto di sepoltura. In tal caso, la rinuncia comporta accrescimento e non cessione del diritto di sepoltura nei confronti dei concessionari residuali.
4. Tali richieste sono recepite e registrate dal servizio di polizia mortuaria, anche utilizzando, se presenti, servizi informatici.
5. La divisione, l'individuazione di separate quote o la rinuncia non costituiscono atti di disponibilità della concessione, ma esclusivamente esercizio del diritto d'uso.
6. Con atto pubblico o scrittura privata autenticata, depositata agli atti del Comune, più concessionari di un'unica concessione cimiteriale possono regolare i propri rapporti interni, ferma restando l'unicità della concessione nei confronti del Comune.
7. In caso di decesso del concessionario di una sepoltura privata, i discendenti legittimi e le altre persone che hanno titolo sulla concessione ai sensi dell'art. 64 sono tenuti a darne comunicazione all'ufficio comunale entro 12 mesi dalla data di decesso, richiedendo contestualmente la variazione per aggiornamento dell'intestazione della concessione in favore degli aventi diritto e designando uno di essi quale rappresentante della concessione nei confronti del Comune.
8. L'aggiornamento dell'intestazione della concessione è effettuato dall'ufficio esclusivamente nei confronti delle persone indicate nell'art.64 che assumano la qualità di concessionari. In difetto di designazione di un rappresentante della concessione, il Comune provvede d'ufficio individuandolo nel richiedente o, in caso di pluralità di essi, scegliendolo tra i concessionari secondo criteri di opportunità in relazione alle esigenze di eventuali comunicazioni inerenti la concessione, ferma restando la titolarità sulla concessione da parte di tutti gli aventi diritto.
9. Trascorso il termine di tre anni senza che gli interessati abbiano provveduto alla richiesta di aggiornamento dell'intestazione della concessione, il Comune provvede alla dichiarazione di decadenza.
10. La famiglia viene ad estinguersi quando non vi sono persone che, ai sensi dell'art. 64, abbiano titolo per assumere la qualità di concessionari o non sia stato notificato al Comune, a mezzo di

ufficiale giudiziario, che siano state lasciate disposizioni a Enti o Istituzioni per curare la manutenzione della sepoltura.

11. Nel caso di famiglia estinta, decorsi 10 anni dall'ultima sepoltura se ad inumazione o a 20 anni se a tumulazione, il Comune provvede alla dichiarazione di decadenza della concessione.

Art. 68 Rinuncia a concessione a tempo determinato di durata inferiore a 99 Anni.

- a. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di sepoltura individuale a tempo determinato, quando la sepoltura non è stata occupata da salma o quando, essendo stata occupata, la salma sia trasferita in altra sede. In tal caso, spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, il rimborso di una somma pari alla metà della tariffa annua residua al momento della rinuncia per ogni anno intero o frazione superiore ai 6 mesi.

La Tariffa da considerare si intende quella in vigore al momento della presa d'atto della rinuncia da parte del Comune

2. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o condizione alcuna.

Art. 69 Rinuncia a concessione di aree libere.

1. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di aree libere, salvo i casi di decadenza, quando:
 - a) non siano state eseguite le opere necessarie alla tumulazione;
 - b) l'area non sia stata utilizzata per l'inumazione o comunque sia libera da salme, ceneri o resti.

In tal caso spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, oltre alla restituzione del deposito cauzionale, il rimborso di una somma pari al 25% della tariffa in vigore al momento della presa d'atto della rinuncia da parte del Comune.

2. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o condizione alcuna.

Art. 70 Rinuncia a concessione di aree con parziale o totale costruzione.

1. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di aree per la destinazione di cui al II comma dell'art. 61, salvo i casi di decadenza, quando:
 - a) il concessionario non intenda portare a termine la costruzione intrapresa;
 - b) il manufatto sia interamente costruito e sia comunque libero o liberabile da salme, ceneri o resti.
2. In tali casi spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, oltre all'eventuale restituzione del deposito cauzionale e salvo quanto previsto nel comma successivo, il rimborso di una somma in misura pari al 25% della tariffa in vigore al momento della rinuncia.
3. Ai concessionari è riconosciuto, salvo accettazione da parte del Comune, un equo indennizzo per le opere costruite, su valutazione di congruità da parte dell'Ufficio Tecnico Comunale, da effettuarsi in contraddittorio con il concessionario in rapporto ai posti disponibili ed allo stato delle opere. In caso di disaccordo sul giudizio di congruità del valore dell'indennizzo le parti possono deferire la controversia ad un arbitro, con spese a carico del concessionario.
4. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o a condizione alcuna.

Art. 71 Rinuncia a concessione di manufatti della durata di anni 99 o perpetua.

1. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione in uso di manufatti costruiti dal Comune di cui al IV comma dell'art. 61, a condizione che siano liberi o liberabili da salme, ceneri o resti.
2. In tal caso spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessioni, rinuncianti, il rimborso di una somma:

- per concessioni della durata di 99 anni, in misura pari a 1/198 della tariffa in vigore al momento della presa d'atto della rinuncia da parte del Comune per ogni anno intero o frazione superiore a 6 mesi di residua durata;
 - per concessioni perpetue, in misura pari a 1/3 della tariffa in vigore al momento della presa d'atto della rinuncia da parte del Comune, maggiorato di un importo fino ad un ulteriore terzo della medesima tariffa in relazione allo stato di conservazione e della possibilità di un suo utilizzo, secondo la valutazione dell'Ufficio Tecnico Comunale.
3. Per eventuali opere eseguite a cura del concessionario, in aggiunta al manufatto concesso, si applica quanto disposto dal terzo comma dell'art.70.
 4. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o a condizione alcuna.

CAPO III

REVOCA, DECADENZA, ESTINZIONE.

Art. 72 Revoca.

1. Salvo quanto previsto dall'art. 92, secondo comma, del D.P.R. 10/09/1990 n.285, è facoltà dell'Amministrazione ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topografica del cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico.
2. Verificandosi questi casi la concessione in essere viene revocata dal Sindaco, previo accertamento da parte del Comune dei relativi presupposti, e verrà concesso agli aventi diritto l'uso, a titolo gratuito, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione o per la durata di 99 anni nel caso di perpetuità della concessione revocata, di un'equivalente sepoltura nell'ambito dello stesso cimitero in zona o costruzione indicati dall'Amministrazione, rimanendo a carico della stessa le spese per il trasporto delle spoglie mortali dalla vecchia tomba alla nuova.
3. Della decisione presa, per l'esecuzione di quanto sopra, l'Amministrazione dovrà dar notizia al concessionario ove noto, o in difetto mediante pubblicazione all'Albo comunale per la durata di 60 giorni, almeno un mese prima, indicando il giorno fissato per la traslazione delle salme. Nel giorno indicato la traslazione avverrà anche in assenza del concessionario.

Art. 73 Decadenza.

1. La decadenza della concessione può essere dichiarata nei seguenti casi:
 - a) quando non si rispetti quanto stabilito dall'art. 63;
 - b) quando non si proceda al pagamento della concessione dell'importo stabilito dalla G.C.;
 - c) quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;
 - d) in caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso della sepoltura previsto dall'art. 63 secondo comma;
 - e) quando, per inosservanza della prescrizione di cui all'art. 66, non si sia provveduto alla costruzione delle opere entro i termini fissati;
 - f) quando la sepoltura privata risulti in stato di abbandono per incuria o per morte degli aventi diritto, o quando non si siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura previsti dall'art. 65;
 - g) quando vi sia inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione.
2. La pronuncia della decadenza della concessione nei casi previsti ai punti e) ed f) di cui sopra, è adottata previa diffida al concessionario o agli aventi titolo, in quanto reperibili.
3. In casi di irreperibilità la diffida viene pubblicata all'albo comunale e a quello del cimitero per la durata di 30 giorni consecutivi.
4. La dichiarazione di decadenza, a norma dei precedenti commi, compete al Sindaco in base ad accertamento dei relativi presupposti da parte del Responsabile del servizio.

Art. 74 Provvedimenti conseguenti la decadenza.

1. Pronunciata la decadenza della concessione, il Responsabile del Servizio disporrà, se del caso, la traslazione delle salme, resti, ceneri, rispettivamente in campo comune, ossario comune, cinerario comune.
2. Dopodiché il Responsabile del Servizio disporrà per la demolizione delle opere o al loro restauro a seconda dello stato delle cose restando i materiali o le opere nella piena disponibilità del Comune.

Art. 75 Estinzione

1. Le concessioni si estinguono o per scadenza del termine previsto nell'atto di concessione ai sensi del precedente art. 62, ovvero con la soppressione del cimitero salvo, in quest'ultimo caso, quanto disposto nell'art. 98 del D.P.R. 10/09/1990 n. 285.
2. Prima della scadenza del termine delle concessioni di aree per sepolture per famiglie e collettività gli interessati possono richiedere di rientrare, decorazioni e oggetti simili.
3. Allo scadere del termine, se gli interessati non avranno preventivamente disposto per la collocazione delle salme, resti o ceneri provvederà il Comune collocando i medesimi, previo avvertimento agli interessati, rispettivamente nel campo comune, nell'ossario comune o nel cinerario comune.

Art. 76 Sospensione concessione

In caso di temporanea carenza di posti liberi, l'Amministrazione può disporre la sospensione della concessione di loculi non ancora occupati per tutto il tempo necessario alla successiva assegnazione di un nuovo loculo in favore del concessionario temporaneo.

La sospensione non dà diritto alla concessione di un nuovo loculo.

Il provvedimento di sospensione dovrà essere notificato al concessionario, pubblicato all'Albo Pretorio, nonché affisso presso il cimitero comunale, per la durata di 60 giorni.

Nell'ipotesi in cui in costanza di sospensione della concessione del posto, muoia il concessionario della stessa o colui a favore del quale il posto è destinato, l'Amministrazione Comunale provvederà all'assegnazione di altra sepoltura a propria cura e spese, previo avviso da notificarsi ai successori, nelle forme del codice di procedura civile. Il Comune provvederà a proprie spese alla sistemazione della salma nella originaria sepoltura.

Le spese per lo spostamento della salma che ha occupato temporaneamente la sepoltura sono a carico del Comune.

E' fatta salva la decorrenza delle concessioni dalla data delle stesse.

TITOLO IV

LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI IMPRESE DI POMPE FUNEBRI

CAPO I

IMPRESE E LAVORI PRIVATI

Art. 77 Accesso al cimitero.

1. Per l'esecuzione di opere, nuove costruzioni, restauri, riparazioni, manutenzioni straordinarie, che non siano riservate al Comune, gli interessati debbono valersi dell'opera di privati imprenditori, a loro libera scelta.
2. Per l'esecuzione dei lavori di cui sopra gli imprenditori dovranno munirsi di apposita autorizzazione del Comune da rilasciarsi dietro domanda corredata, dal certificato di iscrizione alla competente categoria professionale fatto salvo il caso di costruzione del proprio sepolcro familiare.
3. L'autorizzazione da rilasciarsi a privati imprenditori è subordinata alla stipula di una polizza assicurativa obbligatoria relativa agli eventuali danni a cose o a persone, che potessero verificarsi durante i lavori, i cui massimali vengono fissati annualmente dal Comune con determinazione del Responsabile del Servizio.
4. Per le semplici riparazioni, pulitura di monumenti, lapidi, croci, ecc., e per i lavori di ordinaria manutenzione in genere, basterà ottenere il permesso del Responsabile del servizio.
5. E' tassativamente vietato alle imprese svolgere nel cimitero azioni di accaparramento di lavori e svolgere attività comunque censurabili.
6. Il personale delle imprese o comunque quello ammesso ad eseguire lavori all'interno dei cimiteri deve tenere un comportamento consono alla natura del luogo ed è soggetto alle prescrizioni di cui agli art. 55 e 56 in quanto compatibili.

Art. 78 Autorizzazione e permessi di costruzione di sepolture private e collocazione di ricordi funebri.

1. I singoli progetti di costruzione di sepolture private debbono essere approvati dal Responsabile del servizio urbanistico, su conforme parere del responsabile del servizio sanitario e della Commissione Edilizia, osservate le disposizioni di cui ai capi 14 e 15 del D.P.R. 10/09/1990 n. 285, e quelle specifiche contenute nel presente regolamento.
2. Nell'atto di approvazione del progetto viene definito il numero delle salme che possono essere accolte nel sepolcro.
3. Il numero dei loculi ipogei ed epigei è fissato in ragione di un loculo per ogni metro quadrato di area concessa; oltre tale numero possono autorizzarsi altri loculi subordinatamente a particolari esigenze tecniche ed al pagamento per ogni loculo in più, del canone fissato con atto della Giunta Comunale per la concessione di area.
4. Se trattasi di progetti relativi ad aree per sepolture a sistema di inumazione, la capienza è determinata in base al rapporto tra la superficie dell'area ed il coefficiente 3,50.
5. Le sepolture private non debbono avere comunicazione con l'esterno del cimitero.
6. La costruzione delle opere deve, in ogni caso, essere contenuta nei limiti dell'area concessa e non deve essere di pregiudizio alle opere confinanti o ai servizi del cimitero.
7. Le variazioni di carattere ornamentale sono autorizzate con permesso del Responsabile del competente ufficio comunale.

8. In ogni caso, qualsiasi variante essenziale al progetto, anche in corso d'opera, deve essere approvata a norma del primo comma.
9. Le autorizzazioni ed i permessi di cui sopra possono contenere particolari prescrizioni riguardanti le modalità di esecuzione ed il termine di ultimazione dei lavori.
10. Per le piccole riparazioni di ordinaria manutenzione e per quelle che non alterino l'opera in alcuna parte e tendano solo a conservarla ed a restaurarla è sufficiente ottenere l'autorizzazione del Responsabile dell'ufficio competente.
11. I concessionari di sepoltura privata hanno facoltà di collocare, previa autorizzazione del Responsabile dell'ufficio comunale competente, lapidi, ricordi, e similari.

Art. 79 Responsabilità - Deposito cauzionale.

1. I concessionari delle sepolture sono responsabili della regolare esecuzione delle opere e di eventuali danni recati al Comune o a terzi, salvo diritto di rivalsa nei confronti dell'imprenditore a cui sono stati affidati i lavori.
2. Le autorizzazioni ed i permessi di cui all'articolo precedente sono subordinati al versamento di una somma a titolo di deposito cauzionale infruttifero fissato annualmente dal Comune con determinazione del responsabile del servizio per la garanzia della corretta esecuzione delle opere e del risarcimento di eventuali danni.
3. Il Comune trattiene sul deposito cauzionale l'importo corrispondente ai consumi di acqua, energia elettrica ecc., necessari per l'esecuzione delle opere stesse.

Art. 80 Recinzione aree - Materiali di scavo

1. Nella costruzione di tombe di famiglia, l'impresa deve recingere, a regola d'arte, lo spazio assegnato, per evitare eventuali danni a cose, visitatori o personale in servizio.
2. E' vietato occupare spazi attigui, senza l'autorizzazione del Responsabile del servizio.
3. I materiali di scavo e di rifiuto devono essere di volta in volta trasportati alle discariche o al luogo indicato dall'ufficio, secondo l'orario e l'itinerario che verranno stabiliti, evitando di spargere materiali o di imbrattare o danneggiare opere; in ogni caso l'impresa deve ripulire il terreno e ripristinare le opere eventualmente danneggiate.

Art. 81 Introduzione e deposito di materiali.

1. E' permessa la circolazione dei veicoli delle imprese per l'esecuzione dei lavori per cui agli articoli precedenti, nei percorsi e secondo gli orari prescritti dal Responsabile del servizio.
La sosta è consentita per il tempo strettamente necessario.
2. E' vietato attivare sull'area concessa laboratori di sgrossamento dei materiali.
3. Per esigenze di servizio o in particolari circostanze può essere ordinato il trasferimento dei materiali in altro spazio.
4. Nei giorni festivi il terreno adiacente alla costruzione deve essere riordinato e libero da cumuli di sabbia, terra, calce, ecc..

Art. 82 Orario di lavoro.

1. L'orario di lavoro per le imprese è fissato dal Responsabile del servizio Cimiteriale.
2. E' vietato lavorare nei giorni festivi, salvo particolari esigenze tecniche, da riconoscere dall'ufficio;
1. Durante le cerimonie per il seppellimento e l'inumazione l'attività deve essere momentaneamente sospesa.

Art. 83 Sospensione dei lavori in occasione della commemorazione dei defunti.

1. Il Sindaco in occasione della Commemorazione dei Defunti, detterà le istruzioni di comportamento per l'introduzione e la posa in opera di materiali per opere o anche solo di lapidi individuali.

2. Le imprese devono sospendere tutte le costruzioni non ultimate e provvedere alla sistemazione dei materiali, allo smontaggio di armature e ponti, nel periodo indicato nelle istruzioni di comportamento di cui al comma precedente.

Art. 84 Vigilanza

1. Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico comunale Edilizia Privata vigila e controlla che l'esecuzione delle opere sia conforme ai progetti approvati, alle autorizzazioni ed ai permessi rilasciati. Egli può impartire opportune disposizioni, fare rilievi o contestazioni anche ai fini dell'adozione da parte del Sindaco dei provvedimenti previsti dalla legge.
2. L'Ufficio Tecnico comunale Edilizia Privata accerta, a lavori ultimati, la regolare esecuzione delle opere di costruzione di sepolture familiari e propone all'ufficio competente, nel caso di risultato favorevole, la restituzione del deposito cauzionale di cui all' art. 79.

Art. 85 Obblighi e divieti per il personale dei cimiteri.

1. Il personale dei cimiteri è tenuto all'osservanza del presente regolamento, nonché a farlo rispettare da chiunque abbia accesso nei cimiteri.
2. Altresi il personale dei cimiteri è tenuto:
 - a) a mantenere un comportamento dignitoso nei confronti del pubblico;
 - b) a mantenere un abbigliamento dignitoso e consono alle caratteristiche del luogo;
 - c) a fornire al pubblico le indicazioni richieste, per quanto di competenza.
3. Al personale suddetto è vietato:
 - a) eseguire, all'interno dei cimiteri attività di qualsiasi tipo per conto di privati, sia all'interno dell'orario di lavoro, sia al di fuori di esso;
 - b) ricevere compensi, sotto qualsiasi forma e anche a titolo di liberalità, da parte del pubblico o di ditte;
 - c) segnalare al pubblico nominativi di ditte che svolgano attività inerenti ai cimiteri, anche indipendentemente dal fatto che ciò possa costituire o meno promozione commerciale;
 - d) esercitare qualsiasi forma di commercio o altra attività a scopo di lucro, comunque inerente all'attività cimiteriale, sia all'interno dei cimiteri che al di fuori di essi ed in qualsiasi momento;
 - e) trattenere per sé o per terzi cose rinvenute o recuperate nei cimiteri.
4. Salvo che il fatto non costituisca violazione più grave, la violazione degli obblighi o divieti anzidetti e di quelli risultanti dal presente regolamento costituisce violazione disciplinare.
5. Il personale dei cimiteri è sottoposto a vaccinazione antitetanica, ai sensi delle vigenti disposizioni, nonché alle altre misure in materia di prevenzione degli infortuni o di malattie connesse con l'attività svolta.

CAPO II

IMPRESE POMPE FUNEBRI

Art. 86 Funzioni - Licenza

1. Le imprese di pompe funebri, a richiesta dei dolenti, possono:
 - svolgere le incombenze non riservate al Comune, ma spettanti alle famiglie in lutto, sia presso gli uffici del Comune che presso le parrocchie ed enti di culto;
 - fornire feretri e gli accessori relativi;
 - occuparsi della salma;
 - effettuare il trasporto di salme in o da altri comuni.
2. Le imprese di cui al primo comma, fermo restando il possesso della licenza di cui all'art. 115 del T.U. della legge di Pubblica Sicurezza, saranno munite della prescritta autorizzazione commerciale qualora, intendano vendere feretri ed altri articoli funerari e qualora, esercenti il

trasporto funebre, dovranno disporre di rimessa di auto funebri rispondente a tutte le prescrizioni stabilite dal D.P.R. 10/09/1990 n. 285.

Art. 87 Divieti.

1. E' fatto divieto alle imprese:

- a) di accaparrare servizi in modo molesto o inopportuno, ricorrendo ad organizzazioni e sistemi che adombrino sospetto di accordo o di corruzione all'interno dei luoghi di cura e di degenza;
- b) di sostare negli uffici e nei locali del Comune oltre il tempo necessario per esplicare incarichi già ricevuti, allo scopo di offrire prestazioni;
- c) di sospendere il servizio assunto e già predisposto per eventuali contestazioni in ordine agli onorari o per altro motivo privato;
- d) di esporre, a vista del pubblico, feretri ed accessori nelle vetrine dei locali di attività.

TITOLO V

DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

CAPO I

DISPOSIZIONI VARIE

Art. 88 Mappa.

1. Presso l'ufficio comunale è tenuto un registro delle sepolture per l'aggiornamento continuo delle posizioni delle concessioni e dei concessionari. Detto registro, denominato mappa, può essere tenuto, se del caso, con mezzi informatici.
2. La mappa è documento probatorio, fino a prova contraria, delle variazioni avvenute nelle concessioni relative ai cimiteri del Comune.
3. Ad ogni posizione di mappa corrisponde un numero che deve coincidere con quello che obbligatoriamente deve essere apposto su ogni sepoltura nel cimitero e che trova riscontro nella cartografia cimiteriale.

Art. 89 Annotazioni di mappa.

1. Sulla mappa viene annotata ogni sepoltura, in campo comune o concessa in uso, ogni modificazione o cessazione che si verifica e comunque ogni operazione cimiteriale.
2. La mappa deve contenere almeno le seguenti indicazioni:
 - a) generalità del defunto o dei defunti;
 - b) il numero d'ordine dell'autorizzazione al seppellimento;
 - c) la struttura schematica della sepoltura con l'indicazione della collocazione delle salme;
 - d) le generalità del concessionario o dei concessionari;
 - e) gli estremi del titolo costitutivo;
 - f) la data ed il numero di protocollo generale cui si riferisce la concessione;
 - g) la natura e la durata della concessione;
 - h) le variazioni che si verificano nella titolarità della concessione;
 - i) le operazioni cimiteriali che danno luogo a introduzione o a rimozione di salme, resti o ceneri della sepoltura con gli estremi del luogo di provenienza o di destinazione.

Art. 90 Registro giornaliero delle operazioni cimiteriali

1. Il personale addetto è tenuto a redigere secondo le istruzioni di cui agli artt. 52 - 53 del D.P.R. 10/09/1990 n. 285, il registro delle operazioni cimiteriali, in ordine cronologico, anche mediante strumenti informatici.
2. Ai fini delle registrazioni di cui al primo comma è da intendersi che il numero d'ordine della bolletta di accompagnamento coincida con quello riportato nella piastrina in piombo, applicata al cofano, a cura del personale addetto.
3. In base ai dati contenuti in tale registro si procede all'aggiornamento delle mappe cimiteriali.

Art. 91 Schedario dei defunti.

1. Viene istituito lo schedario dei defunti, con il compito di costituire l'anagrafe cimiteriale, tenuto, se del caso, con mezzi informatici.
2. L'ufficio, sulla scorta del registro di cui all'art. 89, terrà annotati in ordine alfabetico, suddiviso per cimitero e per annata, i nominativi dei defunti le cui spoglie mortali sono contenute, sotto qualsiasi forma, nel cimitero stesso.

3. In ogni scheda saranno riportati:
 - a) le generalità del defunto;
 - b) il numero della sepoltura, di cui all'ultimo comma dell'art. 88.

Art. 92 Scadenziario delle concessioni.

1. Viene istituito lo scadenziario delle concessioni allo scopo di mantenere aggiornate le relative posizioni e di poter effettuare, alle scadenze previste, le operazioni di esumazione o di estumulazione occorrenti per liberare la sepoltura.
2. Il Responsabile del servizio predispone entro il mese di settembre di ogni anno l'elenco, distinto per cimitero, delle concessioni in scadenza.

CAPO II

NORME TRANSITORIE DISPOSIZIONI FINALI

Art. 93 Efficacia delle disposizioni del regolamento

1. Le disposizioni contenute nel presente Regolamento si applicano anche alle concessioni ed ai rapporti costituiti anteriormente alla sua entrata in vigore salvo quanto stabilito nell'art.96
2. Tuttavia, chiunque ritenga di poter vantare la titolarità di diritti d'uso su sepolture private in base a norme del Regolamento precedente, può, nel termine di un anno dall'entrata in vigore del presente Regolamento, presentare al Comune gli atti e documenti che comprovino tale sua qualità al fine di ottenerne formale riconoscimento.
3. Il provvedimento del Responsabile con cui si riconoscono diritti pregressi sorti nel rispetto del Regolamento precedente è comunicato all'interessato e conservato negli atti inerenti la sepoltura di che trattasi.
4. Le disposizioni di cui all'art. 65 hanno decorrenza dall'entrata in vigore del presente regolamento.
5. Salvo quanto previsto ai precedenti commi, il Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria precedente cessa di avere applicazione dal giorno di entrata in vigore del presente.

Art. 94 Cautele

1. Chi domanda un servizio qualsiasi (trasporti, inumazioni, cremazioni, imbalsamazioni, esumazioni, traslazioni ecc.) od una concessione (aree, archi, loculi, nicchie, ecc.) o l'apposizione di croci, lapidi, busti o la costruzione di tombini, edicole monumenti ecc., s'intende agisca in nome e per conto e col preventivo consenso di tutti gli interessati.
2. In caso di contestazione l'Amministrazione s'intenderà e resterà estranea all'azione che ne consegue.
3. Essa si limiterà, per le vertenze in materia, a mantenere fermo lo stato di fatto fino a tanto che non sia raggiunto un accordo fra le parti o non sia intervenuta una sentenza del Giudice di ultima istanza, passata in giudicato.

Art. 95 Dirigente Responsabile del Servizio

1. Ai sensi dell'art. 107, del D.Lgs 18/08/2000 n. 267, spetta al dipendente Responsabile del Servizio Cimiteriale, l'emanazione degli atti previsti dal presente Regolamento, inclusa la sottoscrizione dell'atto di concessione redatto dal Servizio Contratti, ed ogni altro analogo adempimento, senza che occorra la preventiva deliberazione della Giunta Comunale, quando tali atti sono compiuti nell'osservanza del Regolamento stesso.
2. Eventuali atti riguardanti situazioni non previste dal presente Regolamento spettano al Responsabile del Servizio, su conforme deliberazione della Giunta Comunale, salvo non si tratti di

atti o provvedimenti di competenza del Consiglio Comunale o del Sindaco, ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs 18/08/2000 n. 267.

Art. 96 Concessioni pregresse.

1. Salvo quanto previsto dall'art. 93 le concessioni assegnate prima della entrata in vigore del presente regolamento continuano a seguire, per quanto riguarda la durata della concessione, il regime indicato nell'atto di concessione stesso e dall'atto di G.C. n.296/2004.

Art. 97 Sepolture private a tumulazioni pregresse - Mutamento del rapporto concessorio.

1. Per le concessioni , sussistenti prima dell'entrata in vigore del R.D. 21 dicembre 1942, n. 1880 e DPR 21/10/1975 n.803 per le quali non risulti essere stato stipulato il relativo atto di concessione, trova applicazione l'istituto dell'"immemoriale", quale presunzione "juris tantum" della sussistenza del diritto d'uso sulla concessione, determinato sulla base di cartule quali ad esempio registri, repertori, schedari e supportate da autocertificazioni ai sensi del D.P.R. 445/2000 rese dagli interessati.

I VINCOLI DI PARENTELA

La parentela è il vincolo tra le persone che discendono da uno stesso stipite (art.64)

- Sono parenti in **linea retta** le persone di cui l'una discende dall'altra; in **linea collaterale** quelle che, pur avendo uno stipite comune, non discendono l'una dall'altra.
- Nella linea retta si computano altrettanti gradi quante sono le generazioni, escluso lo stipite. Nella linea collaterale i gradi si computano dalle generazioni, salendo da uno dei parenti fino allo stipite comune e da questo discendono all'altro parente, sempre restando escluso lo stipite.

La legge non riconosce il vincolo di parentela oltre il senso grado, salvo che per alcuni effetti specialmente determinati.

ASCENDENTI	IV Grado III Grado II Grado I Grado	Trisavi Bisnonni Nonni Genitori
DISCENDENTI	I Grado II Grado III Grado VI Grado	Figli Nipoti (figli dei figli) Pronipoti Figli dei Pronipoti

	II Grado	Fratelli Sorelle
	III Grado	Zii Nipoti (figli di fratelli e/o sorelle)
COLLATERALI	IV Grado	Prozii Pronipoti Primi Cugini
	V Grado	Figli di prozii Secondi nipoti Secondi cugini
	VI Grado	Altri cugini

La parentela e i suoi gradi nella famiglia

- Parentela in linea retta: persone di cui l'una discende dall'altra (es. madre e figlia)
- Parentela in linea collaterale: persone che pur avendo uno stipite comune, non discendono l'una dall'altra (es. fratello e sorella, zio e nipote)
- Affini (i suoceri, i cognati, la nuora, il genero): L'affinità è il vincolo tra un coniuge e i parenti dell'altro coniuge.

Gli affini quindi non hanno nessun vincolo di consanguineità



Partito Democratico

articoli 68-69

Prot. n. 21090/2017
del 06.07-2017
af

Alla c.a. Presidente del consiglio
Sig.ra Silvia Silvestri

Sindaca pro-tempore
Sig.ra Sabrina Anselmo
comune.anguillara@pec.it

Oggetto: Proposta di emendamento sulla prop. 128 del 25/05/2017 Delibera del Consiglio per approvazione Regolamento per la disciplina di Polizia Mortuaria

Ricordando che stiamo parlando del luogo dove sono sepolti i nostri cari e che il momento della tumulazione è l'attimo in cui il defunto lascia la casa dove ha vissuto per essere accolto in quello che poi diventerà la sua dimora dove i figli, parenti e amici lo andranno a trovare. Per questo, il servizio che viene svolto a beneficio di tutti noi, non può essere commisurato soltanto con un pagamento maggiorato dei servizi resi. Non può neanche essere che nel momento tragico della perdita, che per casualità o motivi non dipendenti dalla nostra volontà si debba celebrare il rito funebre in giornata festiva, si lasci il feretro nella camera mortuaria. Per queste motivazioni si presentano i seguenti emendamenti:

EMENDAMENTO N.1

Si propone di modificare il comma all'Art. 13 Trasporti funebri, con il seguente testo:

Nelle giornate festive sarà consentita la tumulazione soltanto in casi particolari, previa autorizzazione del responsabile dell'Area e dietro pagamento di un'ulteriore somma che verrà stabilita in apposita Delibera di Giunta Comunale.

Testo originario prima dell'emendamento:

Nelle giornate festive è consentito il loro ingresso con deposito del feretro nella camera mortuaria e previo pagamento di un'ulteriore somma stabilita dalla Giunta Comunale.

EMENDAMENTO N.2

Si propone di modificare la lettera a) dell'Art. 63 - Modalità di concessione, con il seguente testo:

quando ne faccia richiesta a partire dal compimento del 70 anno di età per sé ed eventualmente per il coniuge, sempre che quest'ultimo abbia gli stessi requisiti anagrafici.

Testo originario prima dell'emendamento:

quando ne faccia richiesta a partire dal compimento del 65 anno di età per sé ed eventualmente per il coniuge, anche se quest'ultimo non ha ancora raggiunto tale limite di età;

05/07/2017

Capo Gruppo PD
Silvio Bianchini

GATTOCORRUPPO

In riferimento al **primo emendamento** ed alle premesse della proposta del Sig. Bianchini, si precisa che il testo originario art.13 del vigente regolamento è il seguente:

Art. 13 –omissis.....L'ingresso delle salme al cimitero è consentito in orario di apertura dello stesso.

➔ **E' interdetto l'ingresso delle salme (trasporto funebre) di Domenica.**

Considerato che quanto sopra non è stato mai rispettato e che in caso comunque di servizio funebre viene utilizzato, in assenza del necroforo, personale in reperibilità, si è ritenuto far entrare comunque i defunti con deposito del feretro in camera mortuaria piuttosto che lasciare il feretro nella propria abitazione, opzione che può essere comunque scelta dai famigliari.

Non sono chiari i motivi particolari richiesti nell'emendamento.

Per quanto concerne il **secondo emendamento** si nega l'acquisto di loculi a persone in vita, al fine di arginare gli acquisti che stanno causando la carenza di sepolture da poter affidare in caso di decesso.

In deroga a quanto sopra sarà facoltà della Giunta concedere eventualmente, per gravi motivi, la concessione richiesta.

franchamento di un solo per
del comma 2 dell'articolo
30!

Le esecuzioni ordinarie non
possono essere volte nel
pericolo di guasto o sebbene,

Amorelli